Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 25 giugno 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1936-XV, registro n. 17 Colonie, foglio n. 113.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo dal Comandante delle Forze armate della Somalia:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Girelli Giovanni, da Roma, tenente in s.p.e. nel VI battaglione arabo-somalo. — Comandante di compagnia mitraglieri, la conduceva con ardimento all'attacco di una munita posizione nemica. Assunto anche il comando della compagnia fucilieri cui era stato assegnato ed il cui comandante era caduto, seppe con l'esempio tenere saldo il valore combattivo, imponendosi per ardimento e sprezzo del pericolo. Dopo 20 ore di lotta aspra trascinava i propri dipendenti all'assalto delle posizioni nemiche rompendone la compagine e rendendo possibile il successo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Iovane Alfonso, da Amalfi, tenente in s.p.e. nel VI battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone fucilieri, lo conduceva con ardimento all attacco di una munita posizione nemica. Benchè ferito e contuso allo stesso ginocchio, non abbandonava il proprio posto ricusando di farsi medicare, dando bell'esempio di valore e di attaccamento al dovere. — Birgot, 24-25 aprile 1936 - A XIV.

Magris Aronne, da Trieste, soldato carrista nel Corpo indigeni della Somalia (alla memoria). — Capo carro mitragliere di carro d'assalto, esaurito il compito di eliminare col fuoco di mitragliatrici un centro di resistenza abissino dislocato in caverna, accortosi che il suo comandante di plotone era uscito dal carro per gettare bombe contro altro centro, spontaneamente usciva pure lui, per concorrere alla stessa azione di fuoco Rimasto ferito gravemente all'addome da proiettile nemico, dimostrava serenità d'animo ed al suo comandante di compagnia rappresentava la sua fierezza per essere il primo soldato del reparto ferito e faceva proponimento di rivendicare il sangue perduto Fulgido esempio di coraggio e sprezzo del pericolo — Uadi Korrak (Gianagobo), 15 aprile 1936-XIV.

Orlandini Amleto, da Avezzano, sottotenente di complemento nel VI battaglione arabo-somalo (alla memoria). — Individuato un centro di fuoco nemico presso il comando di battaglione, incurante del pericolo cui si esponeva, si slanciava su di esso e con efficace lancio di bombe riusciva a snidare il nemico uccidendolo Nel suo atto eroico cadeva colpito a morte da altro tiratore appostato in altra buca. — Birgot, 24 aprile 1936-XIV.

Sciinnè Luigi, da Racalmuto (Agrigento), tenente in s.p.e. nel I gruppo artiglieria cammellata. — Comandante di sezione, portava i propri pezzi su difficile posizione appena conquistata al nemico. Fatto segno a fuoco di nuclei avversari, rimaneva ferito e, rifiutando ogni medicazione continuava a dirigere il fuoco dei propri pezzi contribuendo durante le pause dell'azione, a rastrellare il terreno adiacente dal quale alcuni tiratori nemici appostati continuavano il fuoco di fucileria sulla batteria. Durante queste azioni catturava prigionieri. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV

MEDAGLIA DI BRONZO.

Cecconi Diego, da Prato (Firenze), 1° capitano di complemento nel III battaglione arabo-somalo — Comandante di compagnia mitragliatrici pesanti, in due giorni di aspro e continuo combattimento contro nemico numericamente superiore ed annidato in caverne, allo scopo di poter battere con maggiore efficacia l'avversario, portava arditamente il proprio reparto a brevissima distanza dalla linea nemica. Durante lo svolgimento dell'azione respingeva reiterati e violenti attacchi con aggiustati tiri di mitragliatrici e con lancio di bombe a mano, infliggendo al nemico gravi perdite. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Concas Teodoro, da Gonnosfanadiga (Cagliari), 1° tenente in s.p.e. nel III battaglione arabo-somalo. — Comandante di compagnia, in due giorni di aspro e continuo combattimento contro nemico numericamente superiore ed annidato in caverne, conduceva con ardimento il proprio reparto a reiterati vittoriosi at-

tacchi. Minacciato di aggiramento da parte di superiori forze nemiche, con calma e fermezza riusciva a disimpegnarsi, infliggendo all'avversario gravissime perdite ed obbligandolo a desistere dal suo proposito. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV

Licari Giovanni centurione nel reparto automitraglieri M.V.S.N. — Ideatore, organizzatore, istruttore di un reparto auto-mitraglieri della M.V.S.N., dimostrava in pace ed in guerra spiccate doti di animatore e di comandante. Nelle varie fasi della campagna A.O. in più combattimenti ed in azioni isolate, di fronte al pericolo, dimostrava sempre calma, serenità, personale valore. Durante la cruenta battaglia di Birgot spontaneamente si offriva quale ufficiale di collegamento fra il posto comando ed i reparti avanzati rinnovando la bella comunione di spirito e di opere che lega gli ufficiali della Milizia agli ufficiali dell'Esercito. — Campagna A. O., ottobre 1935-maggio 1936-XIV.

Lollusa Umberto, da Padova, 1° capitano complemento nel VI battaglione arabo-somalo — Comandante di compagnia conduceva il proprio reparto con ardimento all'attacco di una munita posizione nemica dimostrando calma e sprezzo del pericolo. Di esempio ai propri uomini, li trascinava, dopo venti ore di duro combattimento, all'assalto delle posizioni nemiche rompendone la compagine e rendendo possibile il successo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV

Pellinghelli Paolo, da Monticello (Como) tenente in s.p.e. nel I gruppo artiglieria cammellata. — Aiutante maggiore di gruppo di batterie cammellate in appoggio a battaglione somalo fortemente impegnato contro posizioni nemiche, durante una avanzata a scaglioni di batterie in terreno scoperto e fortemente battuto da fucileria ed artiglieria nemica, con calma e perizia forniva i dati di tiro alle batterie, organizzava i collegamenti e giungeva con la sua pattuglia tra i primi in posizione conquistata non ancora del tutto sgombrata dal nemico. Ivi concorreva al rastrellamento dei nuclei avversari, organizzava una nuova rete di osservatori e collegamenti per l'appoggio ad altro battaglione somalo nel frattempo duramente provato nell'attacco a forti centri di resistenza nemici. Già distintosi in precedenti combattimenti. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Piccinini Vittorio, da Roma, sergente carrista nella 5ª compagnia carri d'assalto. — Non potendo, per la carica che disimpegnava, concorrere direttamente a snidare il nemico abissino, si offriva volontariamente a sostituire un capo carro mitragliere ferito a morte. In una azione, pur rimanendo ferito al braccio sinistro da una pallottola di arma da fuoco nemica entrata nel carro che gli lacerava le parti molli, insisteva a rimanere al suo posto di combattimento e non si faceva medicare se non quando tutto il plotone era rientrato alla posizione di raccolta. Esempio di calma, serenità e sprezzo del pericolo. — Uadi Korrak (Gianagobo), 17 aprile 1936 XIV.

Sacco Angelo, da Castiglion del Lago (Pisa), caporalmaggiore carrista nella 5ª compagnia carri d'assalto. — Pilota di carro d'assalto, dimostrava in qualsiasi circostanza sangue freddo nello snidare nemici abissini dislocati in caverne. Non riuscendo col carro a fare strage del nemico, volontariamente usciva dal suo mezzo di offesa con bombe a mano che buttava sull'avversario con appropriato lancio. Caduto ferito un suo compagno, lo raccoglieva e lo trasportava al posto di medicazione, ritornando poi a riprendere in linea il proprio carro che riportava alla posizione di raccolta. In altra circostanza, accortosi che il carro del suo comandante di plotone non si poteva più muovere per accidentalità del terreno, si portava a fianco del carro stesso, per difenderlo da eventuali insidie nemiche. Esempio di grande sprezzo del pericolo e di coraggio. — Uadi Korrak, 15-17 aprile 1936-XIV

CROCE DI GUERRA.

Borgianelli Spina Manlio, tenente di complemento nel X battaglione arabo-somalo. — Aiutante maggiore in 2ª d'un battaglione arabo-somalo, dava mirabile prova di fermezza ed ardimento, disimpegnando le funzioni di collegamento fra il comando di battaglione e le compagnie avanzate, presso le quali si recava sotto l'infuriare del fuoco nemico e nei momenti più delicati del combattimento. — Aden Fedio (Zona di Bohol Magno), 13-14 gennaio 1936-XIV.

Buonopane Alberto da Benevento, caporal maggiore nel Quartiere Generale del Corpo Indigeni della Somalia. — Nella fase preparatoria della campagna italo-abissina e nel corso delle operazioni, dette prove molteplici di ottime qualità morali e fisiche, di lodevoli sentimenti, di sereno coraggio. Durante la cruenta battaglia di Birgot, nell'esecuzione del servizio, reso difficile dalle insidie del terreno ed ostacolato dal furioso fuoco nemico, dimostrava coraggio, sprezzo del pericolo e profondo senso del dovere. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV, campagna A. O. 1935-XIII - 1936-XIV.

Dulio Carlo da Milano, tenente di complemento nel VI battaglione arabo-somalo — Caduto il proprio comandante di compagnia ne assumeva il comando continuando nell'azione intrapresa. Sostituito nel comando da altro ufficiale designato dal comando di battaglione, manteneva col suo plotone le posizioni raggiunte malgrado le forti perdite subite e la forte pressione nemica. Dopo 20 ore di combattimento si slanciava all'assalto trascinando con l'esempio i propri dipendenti. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Lolli Leonida, da Guiglia (Modena) tenente medico di complemento nel I gruppo artiglieria cammellata. — Combattente della grande guerra, volontario in un gruppo di batterie cammellate, con rara perizia professionale e spirito militare organizzava il servizio sanitario del gruppo durante lunghe marce e duri combattimenti. Durante aspro combattimento in cui il gruppo era assegnato in appoggio a battaglioni somali fortemente impegnati, prodigava le sue cure ai feriti del gruppo e di vari reparti in terreno scoperto e fortemente battuto da fucileria e artiglieria nemica. Giunto tra i primi in posizione conquistata continuava la sua opera sulla linea del fuoco a feriti nostri e nemici. Contribuiva con la sua presenza, la serena calma, l'energia e la grande perizia ad infondere sicurezza nei combattenti, molti dei quali, curati, ritornarono al fuoco. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mancini Domenico, da Montereale (Aquila) soldato nel deposito fanteria della Somalia. — Portaordini addetto al comando tattico delle Forze armate della Somalia, durante l'intero ciclo per la conquista dell'Hararino ha, in ogni circostanza bellica, assicurato il tempestivo recapito degli ordini, dimostrando valore ed alto senso del dovere. — Harar, aprile-maggio 1936-XIV.

Pasqualoni Pietro da Affile (Roma), vice capo squadra nel deposito truppe indigene della Somalia. — Porta ordini addetto al comando tattico delle forze armate della Somalia, durante l'intero ciclo per la conquista dell'Hararino ha in ogni circostanza bellica assicurato il tempestivo recapito degli ordini, dimostrando valore ed alto senso del dovere. — Harar, aprile-maggio 1936-XIV.

Roncolini Osvaldo da Viterbo, tenente in s. p. e. nel 5° raggruppamento arabo-somalo. — In sanguinosi combattimenti svoltisi per due giornate consecutive e specialmente in quello del 13 gennaio, attingendo alla inesauribile forza del dovere e dell'ideale, dava serena prova di grande fermezza di audacia e di valore, disimpegnando le funzioni di collegamento fra il comando di raggruppamento, i comandi di battaglione e gli aerei, in qualunque ora e in qualunque momento, sotto l'infuriare dell'azione nemica ed intervenendo direttamente in combattimento cogli elementi delle compagnie presso le quali si trovava impegnato. — Aden Fedio, (zona di Bohol Magno), 13-14 gennaio 1936-XIV.

Rossi Mario da Arzignano (Vicenza) soldato nel gruppo batterie autotrainate 77/28. — Autista in sosta, volontariamente seguiva il plotone comando colonna nell'attacco di una posizione nemica. Con efficace azione di bombe a mano concorreva a mettere fuori combattimento un nucleo nemico che da posizione dominante, tirando su autocarri fermi, aveva già ferito un conduttore. — Malca Guba, 2 febbraio 1936-XIV.

Signoretti Carlo da Barge (Cuneo), sottotenente nel X battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone mitraglieri indigeni, durante un attacco contro forze nemiche superiori, con calma ed intelligente iniziativa, postava le armi avanti la linea dei fucilieri, infliggendo gravi perdite al nemico. Generosamente ed arditamente, con aggiustato lancio di bombe a mano, riusciva a snidare un ultimo nucleo avversario che, ben protetto, sfuggiva al tiro delle mitragliatrici infliggendo gravi perdite ai nostri. — Malca Guba, 2 febbraio 1936-XIV.

Tonini Vittorio da Adi Ugri, soldato nel raggruppamento carri assalto della Somalia. — Porta ordini addetto al Comando delle Forze armate della Somalia, durante l'intero ciclo per la conquista dell'Hararino ha, in ogni circostanza bellica, assicurato il tempestivo recapito degli ordini dimostrando valore ed alto senso del dovere. — Harar, aprile-maggio 1936-XIV.

(1952)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 aprile 1937-XV, n. 894.
Modificazioni delle vigenti norme sul reclutamento, l'avanzamento e lo stato degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto commissariale 24 agosto 1924, e le successive sue modificazioni;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e le successive sue modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 2297, e le successive sue modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto urgente e necessario provvedere ad aggiornare le vigenti disposizioni sul reclutamento, avanzamento e stato degli ufficiali della Regia aeronautica in relazione al nuovo ordinamento della Regia aeronautica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 2297, sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

A) All'art. 3 è aggiunto il seguente capoverso:
4) col grado di tenente nel Corpo sanitario aeronautico.

B) Il n. 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:
2) non aver superato il 30° anno di età per la nomina a tenente nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico e nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico ed il 32° per la nomina a tenente del Corpo sanitario aeronautico.

C) Dopo l'art. 17 è aggiunto il seguente:
§ 8 - Corpo sanitario aeronautico.
I tenenti in servizio permanente del Corpo sanitario aeronautico sono tratti, per pubblico concorso per titoli e per esami, dai cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio della professione.
L'anzianità assoluta nel grado di tenente decorre dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

D) Nell'art. 19, le parole: Nei reclutamenti di cui agli articoli 13, 16 e 17, sono sostituite dalle seguenti: Nei reclutamenti di cui agli articoli 13, 16, 17 e 17-*bis*.

E) All'art. 22 è aggiunto il seguente capoverso:
Corpo sanitario aeronautico:
1) ruolo ufficiali medici.

F) L'art. 24 è sostituito dal seguente:
L'avanzamento, in tempo di pace, ha luogo:
sino al grado di generale di squadra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;
sino al grado di generale ispettore del genio aeronautico per gli ufficiali del genio aeronautico, ruolo ingegneri;
sino al grado di tenente generale di commissariato aeronautico per gli ufficiali del ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico;
sino al grado di maggiore generale medico di aeronautica, per gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico;
sino al grado di colonnello per gli ufficiali del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, esclusi i maestri di scherma ed il maestro direttore del Corpo musicale della Regia aeronautica, i quali non possono rivestire altro che il grado di sottotenente;
sino al grado di capitano per il ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, per il ruolo assistenti tecnici del genio aeronautico e per il ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

G) La tabella di cui all'art. 25 è sostituita dalla seguente per la parte relativa al Corpo del genio aeronautico ed al Corpo di commissariato:

CORPO DEL GENIO AERONAUTICO.

Avanzamento al grado di	RUOLO INGEGNERI	Ruolo assistenti tecnici
Tenente	—	ad anzianità
Capitano	ad anzianità; a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità; a scelta senza esame
Maggiore	ad anzianità previo esame obbligatorio; a scelta con esame (facoltativo)	—
Tenente colonn.	ad anzianità; a scelta con esame facoltativo	—
Colonnello	a scelta assoluta	—
Magg. generale	a scelta assoluta	—
Ten. generale	a scelta assoluta	—
Gener. ispettore	a scelta assoluta	—

CORPO DI COMMISSARIATO.

Avanzamento al grado di	RUOLO COMMISSARIATO	Ruolo amministrazione
Tenente	—	ad anzianità
Capitano	ad anzianità; a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità: a scelta senza esame
Maggiore	ad anzianità previo esame obbligatorio; a scelta con esame (facoltativo)	—
Ten. colonnello	ad anzianità; a scelta con esame (facoltativo)	—
Colonnello	a scelta assoluta	—
Magg. generale	a scelta assoluta	—
Ten. generale	a scelta assoluta	—

H) All'art. 25 è aggiunta la seguente tabella:

CORPO SANITARIO AERONAUTICO.

Avanzamento al grado di	RUOLO UFFICIALI MEDICI
Capitano	ad anzianità previo esame obbligatorio; a scelta con esame (facoltativo)
Maggiore	ad anzianità previo esame obbligatorio; a scelta con esame (facoltativo)
Tenente colonnello	ad anzianità; a scelta con esame (facoltativo)
Colonnello	a scelta assoluta
Maggior generale	a scelta assoluta

I) Nel secondo comma dell'art. 28, dopo le parole: del Corpo del genio aeronautico, è soppressa la congiunzione: e; e dopo le parole: del Corpo di commissariato aeronautico, sono aggiunte le seguenti: e del Corpo sanitario aeronautico.

L) il comma c) dell'art. 59 è sostituito dal seguente:

c) dal generale ispettore e dal tenente generale del genio più anziano o dal tenente generale e dal maggiore generale commissario ovvero dal maggiore generale e dal colonnello medico più anziano, rispettivamente se e quando si debbano giudicare ufficiali di detti corpi e si tratti di ufficiali meno elevati di grado.

Art. 2.

La tabella relativa alla Regia aeronautica, di cui all'articolo 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, quale risulta sostituito dall'art. 42 del R. decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, è sostituita dalla seguente:

GRADI	Ruolo Naviganti	Ruolo Servizi	Ruolo Ingegneri	Ruolo Commiss.	Ruolo Ufficiali Medici	Ruolo Specialisti Ruolo Ass. Tec. Ruolo Ammin.
Generale di armata aerea, Generale di squadra designato d'Armata aerea, Generale di squadra aerea, e corrispondenti	55	—	64	—	—	—
Generale di divisione e corrispondenti	54	—	63	64	—	—
Generale di brigata o corrispondenti	53	—	60	63	63	—
Colonnello	51	58	58	61	61	—
Ten. colonnello	48	56	55	57	57	—
Maggiore	46	53	50	54	54	—
Capitano	43	52	48	52	52	58
Tenente e sottotenenti	40	50	45	50	50	58

Nota 1. — I Marescialli dell'aria ed il Generale d'armata aerea nominato co R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1001, al compimento del 55° anno di età sono dispensati da ogni onere di impiego o di servizio, rimanendo tuttavia ne' ruoli del servizio permanente, a disposizione del Governo per assumere eventual incarichi di carattere temporaneo.

Nota 2. — Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del sottotenente maestro direttore del corpo musicale della Regia aeronautica o dei sottotenenti maestri di scherma, è fissato, rispettivamente, in anni 60 e 55.

Art. 3.

Al comma b) dell'art. 1 della legge 24 marzo 1930, n. 459, quale fu sostituito dall'art. 43 del R. decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, sono aggiunte, dopo le parole: al Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, le seguenti: al Corpo sanitario aeronautico.

Art. 4.

Il ruolo combattente ed il ruolo specializzato dei sottufficiali dell'arma aeronautica assumono rispettivamente la denominazione di ruolo naviganti e ruolo specialisti.

La categoria governo del ruolo specialisti dei sottufficiali dell'arma aeronautica entra a far parte del ruolo servizi.

Il limite di età di 52 anni per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, stabilito nel 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834, è elevato a 55.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 88. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 maggio 1937-XV, n. 895.

Conferma, agli studenti universitari alle armi per esigenze dell'Africa Orientale, delle agevolazioni di cui al R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, e al R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 932, e alla sistemazione degli assistenti universitari incaricati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere ad esigenze di carattere transitorio relative all'istruzione superiore;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le agevolazioni di cui al Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, e al R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 932, sono estese, per l'anno accademico 1936-1937, agli studenti delle Università e degli Istituti superiori d'istruzione, i quali siano stati nell'anno medesimo o siano tuttora comunque alle armi per esigenze inerenti alla campagna in Africa Orientale.

Art. 2.

Coloro che alla data del presente decreto coprano da almeno quattro anni consecutivi l'ufficio retribuito di assistente incaricato per una determinata materia di insegnamento in una stessa Facoltà universitaria qualora entro gli ultimi sei anni rispetto alla data anzidetta siano stati inclusi, ai sensi e agli effetti dell'art. 105 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674, nella terna di un concorso relativo all'ufficio di assistente ordinario per la materia e la Facoltà medesima, potranno ottenere la nomina a tale ufficio di assistente ordinario entro il termine di un anno dalla data del presente decreto. Non costituisce all'uopo diversità di materia il

cambiamento di denominazione per effetto delle modificazioni dell'ordinamento didattico.

Il servizio militare prestato nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Capo del Governo 6 novembre 1935-XIV, non costituisce interruzione agli effetti del computo dei quattro anni consecutivi nell'ufficio retribuito di assistente incaricato.

Qualora l'incarico e il concorso nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo si riferiscano all'ufficio di aiuto, la nomina potrà avvenire ugualmente soltanto per l'ufficio di assistente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 90. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 896.
Provvedimenti a favore dell'agricoltura indigena in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1695, sulle concessioni agricole, pastorali ed industriali in Libia;

Visto il R. decreto 29 luglio 1928-VI, n. 2433, sull'erogazione dei contributi dello Stato a favore della colonizzazione demografica in Libia;

Ritenuta l'opportunità di dare incremento all'agricoltura indigena, come necessario elemento dell'avvaloramento economico-agrario della Libia;

Considerato che lo sviluppo dell'agricoltura indigena, nella forma della stabilizzazione delle popolazioni, può consentire un più regolare e non aleatorio sviluppo della economia della Colonia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In Libia, compreso il territorio militare del Sud, i terreni del patrimonio della Colonia possono essere dati in concessione, anche a titolo gratuito, a coltivatori indigeni ed a famiglie di coltivatori indigeni, per l'avvaloramento agrario e con successivo trasferimento in proprietà.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le colonie, su proposta del Governatore generale della Libia e sentito il parere del Consiglio superiore coloniale, sono determinate le zone destinate alla colonizzazione indigena, in relazione alle esigenze della economia generale della Colonia ed alle necessità di vita delle popolazioni locali.

Art. 3.

Il Governatore generale della Libia provvede con suo decreto:

a) a stabilire piani sommari di avvaloramento e di lottizzazione delle zone determinate a norma dell'art. 2;

b) ad approvare il disciplinare di concessione dei singoli lotti stabilendo le condizioni richieste per il passaggio in proprietà. L'estensione dei lotti non potrà essere superiore ai 15 ettari per ciascun coltivatore o famiglia di coltivatori indigeni. Il passaggio in proprietà, salvo le determinazioni specifiche che saranno disposte nel disciplinare, è subordinato alla vivificazione della terra.

Art. 4.

I concessionari indigeni di lotti di terreni demaniali sono ammessi ad usufruire di contributi finanziari da parte del Governo della Colonia per singoli lavori od opere di avvaloramento eseguite nei lotti stessi.

Il Governatore generale della Libia, nei limiti dei fondi stanziati nel bilancio della Colonia, fissa con proprio decreto l'ammontare dei contributi, i lavori e le opere per i quali possono essere concessi, determinando la relativa procedura di accertamento della esecuzione e di liquidazione del contributo stesso. L'ammontare dei singoli contributi non dovrà comunque superare la misura di quelli stabiliti dalle norme vigenti per i concessionari metropolitani.

Art. 5.

Ai concessionari indigeni possono essere accordate, con decreto del Governatore generale della Libia, agevolazioni fiscali non superiori a quelle stabilite per i concessionari cittadini italiani.

Art. 6.

I proprietari indigeni di terreni che eseguano l'avvaloramento dei propri fondi secondo le disposizioni che saranno stabilite per i concessionari indigeni di lotti demaniali, saranno pure ammessi ad usufruire dei contributi e delle agevolazioni fiscali, con i limiti stabiliti negli articoli 4 e 5, nei casi, nella misura e nei modi che verranno fissati con decreto del Governatore generale della Libia.

Con lo stesso decreto tali provvidenze potranno essere applicate anche a favore dei proprietari che, alla data del presente decreto, abbiano in corso opere e lavori di avvaloramento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 114. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 aprile 1937-XV, n. 897.

Indennità di carica speciale agli ufficiali del Regio Corpo di truppe coloniali della Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608, che approva l'ordinamento militare pei Regi Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 settembre 1935-XIII, n. 2016, relativo alla fusione dei Regi Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica in un Regio Corpo di truppe coloniali della Libia;

Ritenuta la necessità di estendere l'indennità di carica speciale stabilita per gli ufficiali aventi comando di truppe indigene alle cariche di nuova istituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 13 dell'ordinamento militare per i Regi Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608, modificato dall'art. 1 del R. decreto 18 maggio 1931-IX, n. 901, è sostituito dal seguente:

« Oltre le indennità eventuali di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 del R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2504, specificate nell'art. 4 del decreto medesimo, sono dovute agli ufficiali del Regio Corpo di truppe coloniali della Libia le seguenti indennità:

Indennità di carica speciale nella misura annua di:

L. 1000 ai comandanti dei reggimenti di fanteria e di artiglieria coloniale;

L. 800 ai comandanti delle divisioni Carabinieri Reali, dei battaglioni libici ed eritrei (organici e misti), dei gruppi di squadroni di cavalleria coloniale e dei gruppi di artiglieria coloniale;

L. 600 agli ufficiali inferiori dei Carabinieri Reali ed agli ufficiali inferiori delle varie armi assegnati ai reparti indigeni;

da L. 1200 a L. 2000 agli ufficiali dei comandi e reparti sahariani e autosahariani nonchè a quelli delle compagnie e tenenze cammellate dei carabinieri Reali. Tale indennità è fissata con decreto del Ministro per le colonie in seguito a proposta del Governatore generale, tenuto presente il grado degli ufficiali ed il servizio che essi compiono ».

Art. 2.

L'indennità di cui all'articolo precedente è soggetta alle riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° aprile 1935-XIII, salvo per gli ufficiali dei comandi e reparti previsti dall'art. 5 del R. decreto 12 settembre 1935-XIII, n. 2016, per i quali ha applicazione dalla costituzione dei rispettivi comandi o reparti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 115. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. 898.

Approvazione della convenzione stipulata in Sassari il 9 novembre 1936-XV tra lo Stato ed altri Enti sovventori per il mantenimento di quella Regia università.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con il R. decreto 6 aprile 1924-II, n. 674;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari il 9 novembre 1936-XV tra lo Stato ed altri Enti sovventori per il mantenimento della Regia università di Sassari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 110. — MANCINI.

Repertorio n. 995.

REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI.

Convenzione per il mantenimento della Regia università di Sassari.

(Tabella *B* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, numero 1592).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentotrentasei XV, addì nove del mese di novembre, in Sassari, innanzi a me cav. dott. Antonio [illegible]sena, consigliere di Prefettura delegato ai contratti ed alla

presenza dei signori: Principalle dott. Senio fu Francesco di anni 28, vice segretario di Prefettura, e Cubeddu Giuseppe del fu Nicolò, di anni 41, impiegato, nati e domiciliati a Sassari, testimoni noti ed idonei a termini di legge, si sono costituiti i signori:

1) Comm. dott. Giuseppe Onnis Delicati, prefetto della Provincia, in rappresentanza dello Stato, come da lettera 13 ottobre 1936-XIV, n. 20036, di S. E. il Ministro per l'educazione nazionale;

2) On. avv. prof. Lare Marghinotti, preside della provincia di Sassari;

3) Comm. Gavino Sussarello, podestà del comune di Sassari;

4) Il predetto comm. dott. Giuseppe Onnis Delicati, prefetto della Provincia, nella veste di presidente ed in rappresentanza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Sassari;

5) Prof. Carlo Gastaldi, rettore della Regia università di Sassari.

Premesso

Che col 30 settembre 1934 è scaduta la convenzione per il mantenimento della Regia università di Sassari, approvata con R. decreto 9 ottobre 1924, n. 1644;

Che con R. decreto 6 dicembre 1934, n. 2192, il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari è stato aggregato alla Regia università della stessa sede come Facoltà di medicina veterinaria;

Che in base al piano finanziario predisposto per il funzionamento della Regia università di Sassari per un altro periodo decennale, si prevede una spesa complessiva media di L. 2.056.000 e che ad integrare, fino alla concorrenza del fabbisogno suddetto, i contributi assegnati al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari ed alla Regia università di Sassari rispettivamente dalle tabelle *A* e *B* annesse al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, la provincia di Sassari, il comune di Sassari ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Sassari hanno aumentato i contributi da ciascuno di essi precedentemente corrisposti;

Tutto ciò premesso e ratificato dai singoli interessati sopra costituiti, nelle rispettive rappresentanze ed in proprio, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

La Regia università di Sassari è costituita dalle seguenti Facoltà:

1) Facoltà di giurisprudenza;

2) Facoltà di medicina e chirurgia con annessa scuola di ostetricia;

3) Facoltà di medicina veterinaria;

4) Facoltà di farmacia.

Art. 2.

I posti di ruolo dei professori sono determinati dalla tabella organica annessa alla presente convenzione.

Art. 3.

Il Ministero dell'educazione nazionale, la provincia di Sassari, il comune di Sassari ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Sassari si obbligano a concorrere alla spesa complessiva come sopra determinata col pagamento dei seguenti contributi annui:

1) Ministero dell'educazione nazionale, nella misura determinata in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale;

2) Provincia di Sassari, come da deliberazione in data 23 giugno 1934-XII, resa esecutiva con decreto interministeriale 31 marzo 1935-XIII, e 21 giugno 1936-XIV resa esecutiva dalla G. P. A. in data 12 agosto 1936 e approvata con decreto interministeriale . . . . . . L. 740.000

3) Comune di Sassari, come da deliberazione in data 14 giugno 1934-XII, approvata dalla G. P. A. il 2 luglio 1934 . . . . » 150.000

4) Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Sassari, come da deliberazione in data 18 giugno 1934-XII, n. 225, approvata dal Ministero delle corporazioni con nota 9 maggio 1935-XIII, n. 5313-9796 . . . . » 25.000

Totale . . . L. 915.000

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione, al quale è affidato il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università di Sassari, è costituito come appresso:

1) il rettore che lo presiede;

2) un rappresentante del Governo;

3) l'intendente di finanza della Provincia;

4) n. 2 membri designati dal rettore tra i professori di ruolo della Regia università di Sassari;

5) n. 2 rappresentanti degli Enti e degli Istituti sovventori, e cioè uno della provincia di Sassari e uno del comune di Sassari;

6) il direttore amministrativo della Regia università di Sassari.

I membri del Consiglio di amministrazione di cui al numero due e quattro del presente articolo, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

I rappresentanti degli Enti sovventori s'intendono decaduti se, per qualsiasi ragione, il contributo dell'Ente che essi rappresentano venisse a mancare.

Oltre al rettore ed ai membri scelti tra i componenti il Collegio dei professori della Regia università di Sassari, nessun membro del Consiglio di amministrazione può essere scelto tra coloro che a qualunque titolo appartegano al personale dell'Università.

Il Consiglio è costituito con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 5.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° ottobre 1934 ed avrà la durata di 10 anni intendendosi tacitamente rinnovata per altri 10 anni, salvo contraria disposizione di una delle parti da notificarsi almeno un anno prima della scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione non sarà valida fino a che non sia stata approvata con Regio decreto a norma dell'art. 8 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 7.

Le spese della presente convenzione sono a carico dello Stato, nel cui interesse viene stipulata.

TABELLA ORGANICA.

Posti di ruolo dei professori della Regia università di Sassari:

1) Facoltà di giurisprudenza . . . n. 8
2) Facoltà di medicina e chirurgia . . » 10
3) Facoltà di medicina veterinaria . . . » 2 (1)
4) Facoltà di farmacia . . . . . . » 3

(1) Non è compreso in questi due posti quello istituito con la speciale convenzione in data 31 marzo 1933, approvata con R. decreto 26 ottobre 1933, n. 1401.

Il Prefetto:
GIUSEPPE ONNIS DELICATI.

Il Preside della Provincia:
LARE MARGHINOTTI.

Il Podestà:
GAVINO SUSSARELLO.

Il rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa:
GIUSEPPE ONNIS DELICATI.

Il Rettore dell'Università di Sassari:
CARLO GASTALDI.

I testimoni:
SENIO PRINCIVALLE — GIUSEPPE CUBEDDU.

Il Consigliere di Prefettura delegato ai contratti:
ANTONIO DESSENA.

Per copia conforme all'originale.

Sassari, 3 dicembre 1936 - Anno XV

Il Consigliere di Prefettura delegato ai contratti:
ANTONIO DESSENA.

REGIO DECRETO 3 maggio 1937-XV, n. 899.
Disposizioni regolamentari per i canali demaniali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti il regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato nel testo approvato con decreto del Ministro per le finanze in data 1° marzo 1896 in dipendenza del R. decreto 1° marzo 1896, n. 83, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 29 marzo 1906, numero 121, per l'amministrazione economica dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour);

Ritenuta l'opportunità di modificare e di integrare i detti regolamenti con nuove norme, in relazione a sopravvenute esigenze amministrative ed alla più recente disciplina giuridica delle acque;

Visto il testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse norme regolamentari pei canali appartenenti al Demanio dello Stato, vistate d'ordine Nostro dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Restano ferme le altre disposizioni dei vigenti regolamenti 1° marzo 1896 e 29 marzo 1906, n. 121, in quanto compatibili con successive disposizioni legislative e regolamentari e con le annesse norme.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 121. — MANCINI.

Disposizioni regolamentari per i canali demaniali.

Art. 1.

Dal 1° luglio 1937-XV le attribuzioni spettanti alle varie Intendenze di finanza, a norma dell'art. 2 del regolamento 1° marzo 1896 sui canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato, per quanto riguarda i canali demaniali navigabili o navigli situati nelle provincie di Milano, Varese e Como, sono unificate ed assegnate alla Intendenza di finanza di Milano.

Art. 2.

Dal 1° luglio 1937-XV passano alla Amministrazione dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour):

a) le attribuzioni assegnate alle Intendenze di finanza dal citato regolamento 1° marzo 1896 pei canali demaniali situati nelle provincie di Torino, Aosta, Cuneo e Alessandria;

b) le attribuzioni assegnate agli Intendenti di finanza dalle vigenti disposizioni in materia di personale, per quello di custodia addetto ai canali indicati nella precedente lettera *a)*.

Art. 3.

Per i canali indicati alla lettera *a)* del precedente art. 2, l'Amministratore generale dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) ha l'alta direzione del servizio in tutti i suoi rami e ne risponde verso il Ministero delle finanze.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze con suoi decreti può disporre per altri canali situati in altre provincie nel senso di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente art. 2 e del susseguente art. 3.

Art. 5.

Le domande di concessione di acqua debbono essere presentate e firmate dal proprietario del fondo, o da chi regolarmente lo ha in conduzione.

Per la redazione e presentazione delle domande e per la istruttoria su di esse si osservano le regole seguenti:

A) *Canali Cavour.*

Tutte le domande, redatte conformemente al modulo da distribuire ed assoggettate alla tassa di bollo competente, saranno presentate all'Ufficio distrettuale dell'Amministrazione dei canali Cavour non più tardi del 15 febbraio di ogni anno per le dispense d'acqua estiva, e del 15 settembre per quelle d'acqua iemale o di prolungamento della stagione estiva, e ad ogni occorrenza per quelle d'acqua di soccorso, di forza motrice ad uso rurale o per formazione di ghiaccio.

Le domande d'acqua continua, estiva o iemale, presentate oltre i detti termini potranno essere soddisfatte subordinatamente a quelle pervenute in tempo utile senza che qualsiasi ritardo nell'attivazione della dispensa possa dar diritto all'utente ad alcuna riduzione di corrispettivo.

Non sono ammesse domande per dispense inferiori a litri dieci al minuto secondo ma potranno essere ammesse parecchie domande in cumolo da un bocchetto, purchè complessivamente la dispensa non sia inferiore a dieci litri.

Gli Uffici distrettuali rimettono le domande col loro parere all'Ufficio centrale di Torino, cui spetta decidere sulla ammissibilità di esse.

L'Ufficio centrale di Torino può però, con apposite istruzioni, delegare gli stessi Uffici distrettuali a provvedere direttamente mediante polizze come al seguente art. 6 sulle domande di soccorsi giornalieri urgentissimi da dispensare da opere di derivazione precostituite di cui al seguente art. 10.

L'Ufficio centrale di Torino:

a) per le dispense stagionali o comunque di durata non superiore ad un anno, da esercitarsi con opere precostituite, come al seguente art. 10, provvede con polizze come al seguente art. 6;

b) per le licenze di attingimento di cui al seguente articolo 7 provvede come è ivi stabilito;

c) per le concessioni speciali e per quelle pluriennali promuove la determinazione del Ministero e stipula atti di concessione a norma del seguente art. 8.

B) *Navigli lombardi.*

I. Le domande di concessioni ordinarie di acqua, redatte su carta bollata del valore prescritto, saranno dirette al Ministero dei lavori pubblici e presentate all'Ufficio del Genio civile competente.

Giusta le vigenti disposizioni (art. 2 del regolamento 1° marzo 1896), l'istruttoria su tali domande viene compiuta dall'Amministrazione dei lavori pubblici secondo quanto è prescritto per le derivazioni di acqua pubblica dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 (1). Ultimata l'istruttoria il Ministero dei lavori pubblici rimette i documenti a quello delle finanze, che dispone la stipulazione degli atti di concessione a norma del seguente art. 8.

II. Le domande di soccorsi giornalieri da erogare per mezzo di opere precostituite come al seguente art. 10 e le domande di attingimento d'acqua di cui al seguente art. 7, saranno redatte su carta bollata del valore prescritto e dirette all'Ufficio del Genio civile competente, il quale provvede:

a) sulle prime mediante polizza come al seguente articolo 6;

b) sulle seconde come al citato art. 7.

C) *Altri canali d'irrigazione e forza motrice.*

Le domande d'acqua redatte su carta bollata del valore prescritto sono presentate all'Ufficio tecnico erariale competente. Quelle per concessioni precarie ordinarie devono essere dirette all'Intendenza di finanza, mentre quelle per eventuali soccorsi (in quanto ammissibili) da praticare da bocche precostituite e quelle per attingimento possono essere dirette allo stesso Ufficio tecnico.

Compiuta l'istruttoria l'Ufficio tecnico:

a) provvede direttamente sulle domande di soccorso (in quanto ammissibili) mediante polizza come al seguente articolo 6;

b) provvede direttamente alle licenze di attingimento come al seguente art. 7;

c) per le altre domande rimette i documenti con le sue proposte all'Intendenza di finanza, che ordina la stipulazione degli atti di concessione come al seguente art. 8.

È data facoltà al Ministro per le finanze di autorizzare per ciascun canale o gruppo di canali nelle varie provincie del Regno, contemplati dal regolamento 1° marzo 1896, deroghe temporanee alla procedura amministrativa stabilita nei due comma precedenti.

Art. 6.

Le concessioni stagionali, o comunque di durata non superiore ad un anno, d'acqua derivata dai canali Cavour e le concessioni per acqua di soccorso giornaliero derivata da qualsivoglia canale demaniale, sempre quando la dispensa si effettui con opere precostituite come al seguente art. 10, sono accordate mediante polizze, le quali, firmate dal proprietario del fondo o dal suo conduttore, costituiscono titolo valido d'obbligazione.

Le spese relative di bollo e di registrazione sono a carico degli utenti.

La dispensa dell'acqua non potrà avere inizio se non dopo che la polizza sia stata firmata e registrata. Qualora eventualmente la derivazione fosse stata praticata prima e l'utente invitato a firmare la polizza vi si rifiuti sotto qualsiasi pretesto, l'Amministrazione sospenderà la somministrazione dell'acqua, senza incorrere in responsabilità di sorta per i danni che ne possono derivare all'utente.

L'Ufficio del Genio civile e l'Ufficio tecnico erariale rimetteranno subito all'Intendenza di finanza copia delle polizze da essi emanate.

Art. 7.

Compete all'Amministratore generale per i canali Cavour, agli Ingegneri capi del Genio civile per i navigli lombardi, agli Ingegneri capi degli Uffici tecnici erariali per gli altri canali, la facoltà di concedere licenze di attingimento di acqua a mezzo di pompe ed altri meccanismi di sollevamento posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purchè:

1° la portata dell'acqua attinta non superi i litri cento al minuto secondo;

---

(1) *NB.* — Per brevità, nel richiamo che sarà fatto nel corso delle vigenti disposizioni al testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sarà usata la sola espressione « testo unico ».

2° non siano intaccati gli argini e le sponde del canale;
3° non siano alterate in nessun modo le condizioni del canale con pericolo per le utenze esistenti.

La portata ed il canone saranno stabiliti sul massimo rendimento delle pompe e altri meccanismi di sollevamento in regime del canale più favorevole alla maggiore erogazione e supponendo che il funzionamento dei medesimi sia continuo in tutto il periodo pel quale la licenza è concessa.

Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza può essere accordata anche quando la presa di acqua si effettui con modalità diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai numeri 2° e 3°.

La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione, per durata non maggiore di un anno e può essere revocata per motivo di pubblico interesse.

La licenza di attingimento è accordata con decreto della autorità competente come sopra, emesso sulla base di un disciplinare firmato dall'utente col quale sono stabilite le condizioni dell'impianto delle pompe o dei meccanismi e del loro esercizio ai fini della tutela tecnica del canale. Il disciplinare è soggetto alla registrazione dopo la emissione del decreto che, a sua volta, è soggetto alla tassa di concessione governativa.

Art. 8.

Le dispense speciali, e quelle di durata pluriennale dai canali Cavour e tutte le dispense d'acqua dai navigli lombardi e dagli altri canali, esclusi i soccorsi giornalieri e le licenze di attingimento, regolate come nei precedenti articoli 6 e 7, saranno oggetto di normali atti di concessione.

Le concessioni pluriennali hanno durata fino al massimo di ventinove anni. Le concessioni accordate ai conduttori non possono eccedere la durata delle locazioni e in caso di risoluzione anticipata di queste, l'Amministrazione potrà dichiararle decadute.

La stipulazione e l'approvazione di tutti gli atti previsti in questo articolo è disciplinata dalle vigenti norme legislative e regolamentari, generali e speciali.

Art. 9.

La concessione delle acque dei canali demaniali non conferisce al concessionario il diritto di disporre delle acque vive a favore di altri.

L'Amministrazione si riserva la proprietà e la disponibilità delle colature delle acque vive concesse dai canali demaniali e non utilizzate dagli utenti per i propri bisogni, per raccoglierle ed utilizzarle con mezzi propri ovvero mediante concessioni a corpo o a misura a favore di terzi.

Le dispense d'acqua dai canali demaniali, se spettano di diritto, saranno esercitate in conformità a quanto sarà stabilito nei decreti di riconoscimento da emanare a' termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, numero 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, anche per quanto concerne l'eventuale diritto di cedere a terzi le acque vive e di utilizzare le colature.

Art. 10.

Le dispense d'acqua accordate a titolo di concessione verranno attuate soltanto per mezzo di bocche stabili di derivazione.

Le dette bocche saranno costruite, ove occorra, e mantenute a cura e spese degli utenti, sotto la sorveglianza degli agenti dell'Amministrazione, con obbligo agli utenti di seguire le indicazioni da essa eventualmente impartite. L'Amministrazione approva i progetti delle nuove bocche o di quelle da ricostruire o riformare e collauda le opere eseguite.

Le chiavi delle bocche od edifizi di presa debbono rimanere costantemente ed unicamente in possesso degli agenti dell'Amministrazione. Questa potrà in casi particolari consentire deroghe a tale norma.

Sono a carico degli utenti le spese e le cure per derivare e tradurre a destinazione l'acqua concessa dai canali demaniali. Gli utenti hanno l'obbligo di mantenere in regolare stato tutte le opere di condotta delle acque in modo da assicurarne il normale deflusso ed ovviare a qualunque inconveniente che si verificasse.

È in facoltà dell'Amministrazione di esigere che a cura e spese degli utenti siano ridotte in bocche stabili di derivazione le bocche in legno esistenti sui canali demaniali, che sia cambiato il tipo dei modellatori e delle bocche, e che, quando la loro ubicazione possa, a giudizio dell'Amministrazione stessa, causare danno ai canali o al servizio, siano spostate le bocche e i susseguenti cavi di condotta entro il termine che la stessa fisserà per ciascuna bocca.

Alla costruzione e manutenzione di tali opere stabili sono applicabili le disposizioni del secondo comma del presente articolo.

È pure in facoltà dell'Amministrazione di rimuovere a spese dell'utente, o di invitarlo a rimuovere nel termine che essa singolarmente assegnerà, le opere di qualunque genere esistenti nei canali dispensatori esteriormente alle bocche.

Qualora durante l'attivazione di una dispensa si verificassero disperdimenti d'acqua causati da difetti di costruzione o manutenzione nell'edifizio di presa o da irregolarità nella modulazione delle acque, ovvero da difetti di costruzione o manutenzione dei cavi di condotta, l'Amministrazione avrà diritto di chiudere in qualunque momento la bocca di presa e di tenerla chiusa per tutto il tempo che l'utente impiegherà per restaurare i guasti e rimediare agli inconvenienti verificatisi, e l'utente non potrà accampare pretese di indennizzo per danni sofferti dalla interruzione della dispensa.

Gli utenti sono tenuti ad utilizzare l'acqua nel miglior modo, in relazione agli scopi per i quali essa è stata concessa.

Art. 11.

La misura delle competenze d'acqua dispensata dai canali demaniali viene fatta secondo i sistemi attualmente in uso in ciascun gruppo di canali nelle diverse provincie.

È in facoltà dell'Amministrazione di estendere ad altri canali le norme vigenti per i canali Cavour, norme che sono riportate in allegato al presente articolo (1).

Qualora poi l'Amministrazione adottasse, per la generalità degli utenti delle acque di ciascuna rete o gruppo di canali, metodi e formule di misura diversi dagli attuali, approvate dal Ministero delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la riforma sarà estesa a tutte le bocche esistenti nel rispettivo gruppo di canali, semprechè ciò sia riconosciuto necessario.

Art. 12.

Per le utenze per antico titolo o possesso valgono le seguenti disposizioni:

A norma dell'art. 42, secondo comma, del testo unico, gli utenti debbono regolare le derivazioni dai canali dema-

(1) *NB.* — Vedere allegato alla fine delle presenti norme regolamentari.

niali in modo che non si introducano acque eccedenti i quantitativi legittimamente utilizzabili, che saranno stabiliti nei decreti di riconoscimento da emanare ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456.

In applicazione dell'art. 43, secondo comma, dello stesso testo unico, il Ministro per le finanze può imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche libere e quelle che, pur essendo modulate, non danno, per situazioni locali o per le loro caratteristiche tecniche, una misura attendibile del quantitativo di acqua erogato, siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque secondo i criteri indicati nei precedenti articoli 10 e 11.

Giusta, poi, l'ultimo comma dell'art. 42 del ripetuto testo unico, il Ministro per le finanze può, anche per le bocche già modulate, imporre agli utenti di adottare per la misura dell'acqua derivata le modalità ed i sistemi indicati nei precedenti articoli 10 e 11, sotto comminatoria dell'esecuzione di ufficio in caso di inadempimento.

Qualora, invece, l'Amministrazione ordini lo spostamento di cavi o di bocche di presa regolari ne sosterrà le relative spese; nel caso, però, che per effetto di detti lavori derivi un vantaggio agli utenti, questi saranno tenuti a concorrere nella spesa in misura corrispondente al beneficio da essi risentito.

Gli utenti sono tenuti a mantenere in regolare stato le bocche di presa e le opere di condotta delle acque.

Art. 13.

Al termine delle utenze di antico diritto e nei casi di decadenza o rinunzia di esse si applicano, giusta l'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, gli articoli 25, 26, 28, 30, 31 e 32, ultimo comma, del testo unico, a norma dell'art. 24, secondo comma, del medesimo, intendendosi che i provvedimenti sono di competenza del Ministero delle finanze.

Per le concessioni in corso, la devoluzione allo Stato o il ripristino delle opere alla scadenza restano disciplinati dai relativi atti e nei casi di rinunzia o di dichiarazione di decadenza si applicano le disposizioni richiamate nel primo comma. Le nuove concessioni debbono essere accordate sotto condizione della devoluzione o del ripristino delle opere a giudizio dell'Amministrazione, con modalità da stipulare nei relativi atti, ferma la durata massima stabilita nell'art. 8 delle presenti norme.

Art. 14.

Gli utenti che intendono rinunciare totalmente alla derivazione, debbono manifestare tale loro volontà esplicita ed incondizionata con atto intimato a mezzo di ufficiale giudiziario ed in tale caso, previi i debiti accertamenti tecnici che facciano constare della cessazione dell'uso, l'obbligo del pagamento del canone cesserà allo spirare della annata di concessione o della stagione irrigua che trovasi in corso alla data della notificazione della rinunzia.

L'Amministrazione può consentire anche rinunzie parziali alle derivazioni. In tal caso gli utenti debbono ricostruire a loro cura e spese e mantenere in buono stato la nuova bocca secondo le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione in base ai precedenti articoli 10 e 11.

I progetti dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione ed i lavori saranno da questa vigilati e collaudati.

Art. 15.

Gli utenti, in applicazione dell'art. 55 del testo unico, decadono dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua:

a) per non uso durante un triennio consecutivo;

b) per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell'acqua;

c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;

d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;

e) per mancato pagamento anche di una sola rata del canone;

f) per il decorso dei termini stabiliti nell'atto di concessione, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare od utilizzare l'acqua concessa;

g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui al successivo art. 18.

Previa contestazione all'interessato nei casi di cui alla lettera *a)*, e previa diffida negli altri casi, la decadenza è pronunciata con decreto motivato dell'Amministrazione, decreto che sarà notificato all'utente decaduto.

In tale caso l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza.

Art. 16.

A termini dell'art. 43, ultimo comma, del testo unico, il Ministro per le finanze può imporre a tutte le utenze d'acqua dai canali demaniali, comprese quelle aventi diritto a prelazione, temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse, o quando si verificano eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.

Art. 17.

A norma dell'art. 19 del testo unico, ogni concessione di derivazione s'intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua e salvi i diritti dei terzi.

Art. 18.

A norma dell'art. 20 dello stesso testo unico, le utenze non possono essere cedute, nè in tutto nè in parte, senza il nulla osta del Ministero delle finanze, ed il cessionario non sarà riconosciuto come titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo.

La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare.

Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del fondo, si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto in contrario.

Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti. Nel caso di utenze ad uso irriguo od altro uso agricolo, questa norma si applica quando ne siano titolari i proprietari dei fondi o del canale e non per le concessioni accordate al conduttore.

Resta salva inoltre la deroga contenuta all'ultimo comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 10 maggio 1934, n. 26491, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio stesso, n. 112.

Le società commerciali utenti di derivazione debbono comunicare al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dall'omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma dell'art. 96 del Codice di commercio.

Art. 19.

A norma dell'art. 44 dello stesso testo unico, è in facoltà del Ministro per le finanze per i canali demaniali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di sostituire in ogni tempo, e per la durata dell'utenza, in tutto od in parte, alla quantità d'acqua o di energia idraulica effettivamente utilizzata una corrispondente quantità d'acqua o di energia idraulica od elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni altra condizione dell'utenza in quanto compatibile con la modificazione apportata.

È pure in facoltà del Ministro per le finanze di sopprimere le utenze antieconomiche costituite su acque derivate dai canali demaniali, corrispondendo, a norma della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, un indennizzo ragguagliato alla utilizzazione effettivamente praticata e non al diritto potenziale dell'utente.

Art. 20.

A norma dell'art. 45 dello stesso testo unico, tutte le utenze legittimamente costituite o concesse nei canali demaniali sono passibili di assorbimento quando l'Amministrazione, sentiti gli interessati, voglia far luogo alla concessione di più importanti utilizzazioni d'acqua incompatibili con esse.

Quando l'ipotesi dell'assorbimento non sia stata già prevista e disciplinata negli atti di concessione di tali utenze, si seguiranno le seguenti disposizioni.

Il nuovo concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantità d'acqua o, nel caso di impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato e, qualora per effetto delle presenti disposizioni siano esonerati da spese di esercizio, una quota di tali spese sopportate dal nuovo concessionario in nessun caso maggiore di quella da cui risultano esonerati.

Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa, in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di quest'ultima è indennizzato dal nuovo concessionario a termini della legge sulle espropriazioni.

Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia stata concessa ma non ancora attuata, e sempre che il titolare della concessione non sia incorso in motivi di decadenza, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce insindacabilmente, in base ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l'utenza è destinata, in qual modo questa debba essere compensata.

Art. 21.

A norma dell'art. 93 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523 (modificato con la legge 13 luglio 1911, n. 774, e col R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688), non si possono fare opere nell'alveo dei canali demaniali, senza averne ottenuto il consenso dell'Amministrazione, che l'accorderà solo quando creda a suo insindacabile giudizio. La stessa disposizione si applica alle occupazioni delle sponde e degli argini di proprietà demaniale, salva soltanto la manutenzione delle opere di presa di acqua.

Art. 22.

Oltre quanto è specificamente indicato nei precedenti articoli, sono applicabili ai canali demaniali tutte le norme concernenti la tutela e la polizia dei corsi di acqua e la disciplina giuridica delle utenze contenute nel testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, salvo che le norme speciali che li riguardano dispongano altrimenti.

I poteri conferiti agli Uffici del Genio civile per i corsi di acqua pubblica e per le relative derivazioni spettano agli stessi Uffici del Genio civile pei navigli, e all'Amministrazione generale dei canali demaniali d'irrigazione o alle Intendenze di finanza per gli altri canali demaniali, a seconda della competenza territoriale stabilita dai regolamenti.

Art. 23.

Il canone per l'acqua dispensata dai canali demaniali per usi irrigui ed agricoli in genere è dovuto in unica rata annuale anticipata. Pertanto, per le concessioni pluriennali di acqua continua o di acqua estiva è dovuto all'inizio della stagione estiva; per le stesse concessioni d'acqua iemale è dovuto all'inizio della stagione iemale; per le concessioni annuali, stagionali o di minor durata è dovuto prima dell'inizio della dispensa.

I canoni sono ordinariamente riscossi a mezzo degli Uffici del demanio e registro con la procedura coattiva stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato dal testo unico di leggi 14 aprile 1910, n. 639.

È riservata all'Amministrazione la facoltà di far versare direttamente nelle Tesorerie provinciali quelle annualità o partite individuali, per le quali si ravvisi ciò conveniente nell'interesse del servizio.

Per i canali Cavour è però mantenuta anche la riscossione a mezzo di ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette, nelle forme e con i privilegi sanciti dalla legge per tali imposte.

In questo caso il prezzo dell'acqua dispensata nella stagione estiva sarà pagato in due rate uguali, scadente la prima al 31 dicembre dello stesso anno in cui ha avuto luogo la dispensa e la seconda il 31 marzo dell'anno successivo; ed il prezzo dell'acqua dispensata nella stagione iemale sarà pagato in un'unica rata scadente il 30 aprile dell'anno in cui ha termine la dispensa.

I crediti dello Stato sono assistiti dal privilegio sancito dall'art. 39, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

Art. 24.

In tutti i casi di riscossione diretta i termini stabiliti dall'articolo precedente sono di rigore e costituiscono di diritto e di fatto il debitore in mora senza che occorra avviso, intimazione od altro atto equivalente.

Decorsi dieci giorni dalla scadenza del pagamento il debitore sarà assoggettato senz'altro, sulla somma non pagata, alla indennità di mora a favore dell'Amministrazione di centesimi quattro per ogni lira di debito.

Decorsi, dopo i dieci, altri cinque giorni, senza che il debitore abbia nel frattempo pagato, decorrerà dal sedicesimo giorno, sul debito principale e sulla indennità di mora, l'interesse di mora nella ragione del 5 per cento all'anno senza pregiudizio degli atti coattivi e delle relative spese a norma di legge.

Frattanto l'Ufficio tecnico regolatore del canale ha diritto di chiudere la bocca di derivazione, senza che perciò l'Amministrazione od i suoi funzionari incorrano in responsabilità di sorta per i danni che ne possano conseguire all'utente.

Per i canali Cavour anche nel caso di riscossione diretta i termini restano quelli fissati nell'articolo precedente per le riscossioni esattoriali.

Art. 25.

I canoni per le utilizzazioni industriali sono normalmente dovuti in annualità anticipate, nel giorno e mese di ciascun anno corrispondenti a quelli di decorrenza della concessione.

Si applicano a questi canoni le disposizioni dei comma 2°, 3° e 6° dell'art. 23 e quelle dell'art. 24.

Art. 26.

Indipendentemente da quanto dispongono gli articoli 24 e 25, l'Amministrazione dovrà ricusare nell'anno successivo ogni dispensa di acqua per irrigazione dei terreni, i cui proprietari od affittavoli si fossero resi morosi al pagamento dei corrispettivi dovuti per le dispense ottenute nell'anno anteriore, e ciò finchè non abbiano saldato ogni loro debito ed anticipato il prezzo delle nuove dispense, e, ove occorra, prestata la cauzione.

Art. 27.

Per le concessioni pluriennali di derivazione di acqua dai canali demaniali sia per uso irriguo ed in genere agricolo, sia per produzione di forza motrice ad uso industriale, a garanzia degli obblighi discendenti da leggi e regolamenti, disciplinari, capitolati generali ed atti di concessione, gli interessati debbono prestare, prima della stipulazione del relativo atto, una cauzione, salva la facoltà all'Amministrazione di dispensare da tale obbligo ove il canone sia riscosso a mezzo degli esattori delle imposte dirette giusta il precedente art. 23.

La misura della cauzione è di una annualità del canone per le derivazioni ad uso irriguo ed in genere agricolo, e di una somma determinata di volta in volta dall'Amministrazione, ma non inferiore ad una annualità di canone, per le concessioni ad uso industriale. Detta cauzione deve essere depositata nella Cassa depositi e prestiti in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al corso di borsa del giorno.

L'Amministrazione potrà in casi eccezionali accordare la rateazione della cauzione.

L'Amministrazione può consentire che le cauzioni per le derivazioni ad uso industriale e per le derivazioni ad uso agricolo di maggiore entità siano prestate mediante iscrizioni di ipoteca di primo grado.

Il valore degli immobili da assoggettarsi ad ipoteca sarà accertato dall'Ufficio tecnico che gestisce il canale mediante stima sommaria.

I terreni e i fabbricati non saranno ammessi che per la metà del loro valore di stima, ed i meccanismi facenti parte dell'opificio per un quinto. I meccanismi soggetti ad altro vincolo non saranno computati.

I fabbricati ed i macchinari dovranno essere assicurati contro i danni degli incendi per il valore di stima, e fino allo svincolo della cauzione il costituente avrà l'obbligo di mantenere l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada e presentando all'Amministrazione la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premi.

L'Amministrazione avrà diritto di fare l'assicurazione a spese del concessionario quando questi non ottemperi al suo obbligo.

Sulle polizze di assicurazione incendi dovrà essere apposto il vincolo a favore dell'Amministrazione concedente.

Le spese per la stima sommaria, come pure quelle che occorrono per provare la proprietà, il possesso, la libertà del l'immobile e la rendita in catasto, per la stipulazione del l'atto di consenso all'ipoteca e le successive, comprese quelle di bollo, di registro e d'iscrizione, sono a carico del concessionario.

Art. 28.

In caso di controversia sulla interpretazione dell'atto di concessione e sull'esercizio della medesima, il competente organo dell'Amministrazione (Ufficio centrale dei canali Cavour in Torino o Intendenza di finanza) comunica le proprie determinazioni agli interessati a mezzo di lettera raccomandata.

Gli interessati hanno facoltà di presentare ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.

Nè il ricorso, nè qualsiasi altra impugnativa sospende la esecuzione del provvedimento amministrativo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

Istruzioni e norme per l'estrazione e misura delle acque dei canali demaniali Cavour (1).

GENERALITA'

1. - *Spetta* all'Amministrazione Demaniale la facoltà di *determinare il modo di misura delle acque* dispensate dai Canali Cavour, e non si ammetterà alcuna domanda di concessione di costruzione di *nuovi* edifici di presa o di rinnovazione di concessione di *edifici preesistenti senza la condizione che l'utente si obblighi a costruire od a riformare il suo edificio*, in base alle disposizioni che l'Amministrazione fosse per dare al riguardo, in qualunque tempo compreso nella durata stessa della concessione, e ad accettare i metodi, i coefficienti di riduzione e le formole per il calcolo della dispensa, che l'Amministrazione ritenesse necessario di adottare per conseguire la più esatta misura della dispensa stessa.

2. *Ogni edificio di estrazione d'acqua* dai Canali demaniali Cavour dovrà essere costruito in muratura e constare delle parti infra descritte:

a) una o più *bocche di presa* secondo l'entità della derivazione che si vuol praticare, aventi *soglia* in pietra da taglio od in calcestruzzo, a quella altezza *sopra* il fondo del canale dispensatore da determinarsi in ogni caso particolare secondo le circostanze, con l'avvertenza però di tenere per detta altezza la *massima* conciliabile coll'esercizio lodevole della derivazione.

La bocca di presa dovrà essere costruita in fregio al canale dispensatore demaniale in modo da non restringerne la sezione, ed il suo asse dovrà risultare normale a quello del canale.

Caduna bocca sarà munita di *paratoia*, da cui potrà essere chiusa completamente, e la manovra di tale paratoia si farà mediante congegno a *vite* che possa fermarsi in modo da rendere impossibile il movimento *a chi non sia munito di chiave;*

b) un tratto di *canale murato derivatore, coperto ove siavi strada laterale* al canale dispensatore o semplicemente attraversato da una *passerella o ponticello*, per la manovra delle paratoie, ove manchi detta strada; le dimensioni tanto in larghezza quanto in lunghezza di detto tratto dovranno essere determinate in ogni caso particolare avuto specialmente riguardo alla *entità* della derivazione da stabilirsi;

(1) Allegato all'art. 11 delle norme regolamentari.

c) un successivo *bacino moderatore o di calma,* a pareti verticali, le dimensioni del quale dovranno essere determinate in base alle norme che verranno esposte in seguito;

d) un *modellatore,* in parete sottile, collocato all'estremo lato del bacino, opposto a quello per cui vi entra l'acqua, formato con lastra metallica di spessore *non maggiore di due centimetri* solidamente *infissa alla parete del bacino;*

e) un successivo tratto di *canale murato derivatore* di lunghezza variabile secondo l'entità della derivazione.

3. La modellazione o misura dell'acqua si farà in generale mediante luci a sgorgo libero; le luci rigurgitate non saranno ammesse che in via eccezionale, quando non possa ottenersi una differenza di livello tra i peli d'acqua del dispensatore e del derivatore sufficiente ad ottenere una libera caduta dalla luce del modellatore.

L'altezza del pelo d'acqua sarà misurata con apposito idrometro durevole e chiaramente leggibile, graduato a centimetri, fissato in un pozzetto di sufficiente sezione, comunicante col bacino a mezzo di una o due aperture o fori di di sezione non minore di 20 cmq.

Tra le luci a sgorgo libero saranno preferibilmente adottate quelle a stramazzo.

4. - La minima dispensa consentita per un modellatore è di litri 10 al 1" quando non vi sono riduzioni rispetto alla dispensa di competenza e salvo casi eccezionali.

5. - I coefficienti di riduzione per dedurre la portata pratica da quella teorica suppongono che le luci modellatrici siano aperte nella sponda di un recipiente d'acqua stagnante.

E sebbene ciò non possa praticamente ottenersi senza un dispendio sproporzionato al vantaggio dell'esattezza della misura, è tuttavia possibile di dare al bacino che precede il modellatore una sezione tale che l'aumento di portata dovuto alla velocità iniziale sia tenuto entro un determinato limite.

Qualora l'entrata dell'acqua nel bacino o canale di calma risultasse tumultuoso, si dovrà allungare al massimo il detto bacino ed applicare, a non meno di m. 2,00 a monte del foro di comunicazione col pozzetto idrometrico, opportuni diaframmi.

TIPO DI MODELLATORE A SGORGO LIBERO CON CONTRAZIONE SULLA SOGLIA E SUI LATI VERTICALI

(Modellatore a stramazzo - Tipo Canali Cavour) - (Tav. I).

6. - Nel detto tipo il limite su accennato non è sorpassato quando la sezione liquida nel bacino, che si dirà S, sia uguale o maggiore di 4,24 $a\ l$, ossia:

$$S \geqq 4{,}24\ a\ l$$

dove l rappresenta la larghezza della luce del modellatore ed a l'altezza della medesima, cioè $a\ l$ rappresenta la sezione della vena liquida, misurata, fuori della chiamata allo sbocco nel caso dello stramazzo, coll'apposito idrometro collocato in pozzetto, ed avente lo zero allo stesso livello del labbro dello scanno.

La distanza del foro del pozzetto dalla luce del modellatore non deve essere minore di m. 1,50.

Data la portata minima e la portata massima di cui deve essere capace una bocca, si determinerà il valore di l per la luce del modellatore, supposto a stramazzo, facendo in modo che, per quelle portate, il valore di a, ossia l'altezza della lama liquida stramazzante misurata come sopra è detto, non sia minore di m. 0,05 per la dispensa minima (tenuto conto della massima riduzioni possibili) nè maggiore di metri 0,60.

Detta Q la portata massima espressa in metri cubi si ricaverà il valore minimo di l dall'equazione $Q = 1{,}80\ l\ a \sqrt{a}$ mettendo per a m. 0,60.

Avuto il valore di l, ossia stabilita la larghezza dello stramazzo, si farà il bacino di una larghezza almeno doppia di quella; così che, detta L la larghezza del bacino, si farà $L \geqq 2\,l$; e detta H l'altezza d'acqua del bacino, misurata prima della chiamata di sbocco, la suddetta relazione

$$S \geqq 4{,}24\ a\ l$$

darà il mezzo di determinare il minimo valore di H. Si avrà infatti:

$$H\,L \geqq 4{,}24\ a\ l$$

onde $H \geqq \dfrac{4{,}24\ a\ l}{L}$

dove $a\ l$ ed L si trovano già determinate.

Per $L = 2\,l$ si ha

$$H \geqq 2{,}12\ a$$

e allora detta Z l'altezza dello zoccolo $(H - a)$ risulta

$$Z \geqq 1{,}12\ a$$

Giova avvertire che $(H - a)$ corrisponde alla profondità del fondo bacino sotto al ciglio del labbro dello stramazzo, e che si ha un'altra condizione cui torna conveniente di soddisfare, onde la contrazione sul labbro dello stramazzo resti completa, ed è che tale profondità non sia minore di m. 0,25.

Al bacino moderatore verrà poi assegnata una lunghezza almeno doppia della larghezza e comunque non minore di m. 3,00.

Per il calcolo della dispensa si adotterà la formola:

$$Q = 2/3\ \mu \sqrt{2\,g}\ l\ a^{\frac{3}{2}}$$

dando all'espressione $2/3\ \mu \sqrt{2\,g}$ il valore di 1,80 quando siano soddisfatte tutte le condizioni per l'erogazione in parete sottile.

TIPO DI MODELLATORE A BATTENTE RIGURGITATO

(Tipo Canali Cavour). — (Tav. II).

7. - Quando nel senso espresso al n. 3 si ammettono modellatori a luce rigurgitata, la larghezza della luce, o della somma delle luci, quando convenga stabilirne più d'una, sarà determinata in modo che la erogazione cui il modellatore è destinato, si ottenga con un carico o' differenza di livello fra i peli d'acqua a monte e a valle (misurata con due idrometri in due pozzetti) non minore di m. 0,05 e non maggiore di m. 0,20.

Ossia, detti: Q la portata massima, m il coefficiente di riduzione, a l'altezza della luce o delle luci, quando se ne abbiano parecchie tutte di eguale altezza, l la larghezza nel caso della unica o la somma delle larghezze nel caso di più d'una luce, h il carico, la equazione generale

$$Q = m\,a\,l\ \sqrt{2\,gh}\quad \text{dà}\quad a\,l = \frac{Q}{m\ \sqrt{2\,gh}};$$

e ponendo per Q la portata massima e per h m. 0,20 si avrà:

$$a\ l = \frac{Q}{m \sqrt{g}\ \sqrt{0{,}40}} \qquad [1]$$

Questa relazione non determina i valori di a e di l, ma fissa il limite minimo del loro prodotto, il quale esprime la superficie della luce o della somma delle luci del modellatore (si prenderà m = 0,61).

Intanto ad altre condizioni si dovrà pur soddisfare, e cioè in primo luogo a quella che la profondità del bacino sia almeno di m. 0,25 sotto il labbro inferiore della luce o delle luci; cosicchè stando le notazioni precedenti, si dovrà avere

$$H - a > 0{,}25 \qquad [2]$$

Nella modellazione il pelo a valle delle luci deve essere tale da superare il labbro superiore delle medesime di almeno m. 0,10.

Sarà consentito a questo scopo di abbassare di quanto occorre il fondo del bacino modellatore rispetto al fondo del canale di derivazione.

Si dovrà similmente soddisfare alla condizione già riferita e cioè

$$H L \geq 4{,}24\ a l \qquad [3]$$

Si deve avvertire che in quest'ultima relazione, come anche in quella sotto il n. [1] l rappresenta la larghezza della luce, ove si tratti di una luce unica, oppure la somma delle larghezze nel caso di più luci.

8. - Inoltre si stabilisce ancora che la larghezza del bacino sia due volte la larghezza della luce quando se ne ha una sola, e che sia eguale alla somma di queste larghezze nel caso di più luci, aumentata degli intervalli tra queste, e di quelli tra i lati più vicini alle pareti e le pareti stesse, con la condizione che tanto gli uni quanto gli altri dei suaccennati intervalli siano eguali alla metà larghezza delle luci; si avrà così tra L ed l un'altra relazione, la quale unitamente alle tre precedenti, darà il modo di determinare, per le 4 quantità H, L, l ed a dei limiti tra i quali le medesime devono essere contenute, ed entro i quali il criterio di chi deve progettare l'edificio saprà stabilirne i valori più convenienti.

Se dicasi n il numero delle luci ed l la loro larghezza, il numero totale degli intervalli sarà $(n + 1)$ e quindi si avrà

$$L = n l + \frac{n+1}{2} l\ ;\ L = l \left(\frac{3\ n + 1}{2}\right)$$

9. - Il tratto murato successivo al bacino modellatore dovrà avere la stessa larghezza della somma delle luci e loro intervalli e profondità uguale a quella del bacino modellatore, ed al suo termine sarà munito di paratoie di rigurgito, da chiudersi e manovrarsi come le paratoie di presa.

10. - Per il calcolo delle dispense delle bocche a battente rigurgitato tipo Canali Cavour si adotterà la formola

$$Q = \mu \sqrt{2 g}\ a l \sqrt{h}$$

dando all'espressione $\mu \sqrt{2 g}$ il valore 2,70 quando siano soddisfatte tutte le condizioni per l'erogazione in parete sottile.

11. - L'Amministrazione, per quanto è detto al n. 1, si riserva la facoltà di sostituire al tipo di modellatore a battente rigurgitato suddescritto un tipo di modellatore a battente rigurgitato senza contrazioni sui lati verticali, pel quale sono in corso i relativi studi, analogamente a quanto si ottiene (circa le contrazioni) col tipo Bazin per gli stramazzi liberi.

TIPO DI MODELLATORE A STRAMAZZO LIBERO « BAZIN »

(Tav. III).

12. - In sostituzione del tipo di modellatore a stramazzo libero con contrazione sulla soglia e sui lati verticali (tipo Canali Cavour) descritto nelle presenti istruzioni, l'Amministrazione demaniale, da diversi anni, prescrive l'adozione del tipo di modellatore a stramazzo libero « Bazin » (che permette una misura più esatta) in tutti i casi in cui particolari esigenze non consiglino di mantenere il tipo precedente.

13. - Il canale modellatore, esattamente rettilineo e di larghezza costante dovrà avere il fondo e le sponde murate; il fondo dovrà essere perfettamente orizzontale, le sponde saranno esattamente verticali e si prolungheranno almeno m. 0,80 a valle dello scanno dello stramazzo.

Lo scanno dovrà avere la stessa larghezza del canale modellatore. La lunghezza della parte del canale modellatore a monte dello scanno non dovrà essere inferiore a m. 6.

Essa lunghezza sarà stabilita nel seguente modo:

per scanni larghi da m. 0,50 a m. 3,00 la lunghezza sarà sette volte la larghezza;

per scanni di larghezza da m. 3,00 a m. 5,00 la lunghezza sarà compresa tra m. 21,00 e m. 30,00;

per scanni di larghezza superiore a m. 5,00 la lunghezza sarà di m. 25 più la larghezza dello scanno.

14. - L'aereazione della vena stramazzante dovrà essere assicurata mediante due camini all'estremità dello scanno ed immediatamente a valle di esso. I detti due camini dovranno essere chiusi nelle parti delle pareti lambite dalla lama stramazzante superiormente al pelo d'acqua a valle.

15. Due sono i tipi di scanni ammessi dall'Amministrazione:

a) tipo verticale, con labbro in parete sottile;

b) tipo inclinato verso valle, con pendenza due di base per uno di altezza, con labbro in parete sottile.

La scelta del tipo da applicare è riservata all'Amministrazione.

Lo scanno dovrà avere una sezione tale che anche durante le minime portate permetta alla vena stramazzante di raggiungere il pelo d'acqua a valle senza urtare contro nessuna parte dello scanno stesso.

L'altezza dello scanno non dovrà essere inferiore a m. 0,20; dovendosi adottare scanni di maggiore altezza, questa dovrà essere un multiplo di m. 0,10.

L'altezza e la larghezza dello scanno dovranno essere scelti in modo che la velocità media dell'acqua nel canale di calma risulti non inferiore a m. 0,60 per minuto secondo; detta velocità media non dovrà superare metri 1,00 al minuto secondo. L'altezza della lama stramazzante misurata con l'idrometro del pozzetto idrometrico non dovrà mai essere minore di m. 0,05.

16. - L'apertura che mette in comunicazione il pozzetto idrometrico col canale di calma a monte dello scanno sarà a m. 5,00 a monte del labbro dello stramazzo; questa distanza dovrà essere ridotta a m. 3,00 quando la distanza tra l'anzidetta apertura e la paratoia che regola l'immissione d'acqua nel canale di calma non raggiunga almeno i m. 5,00.

17. - Nel pozzetto idrometrico dovrà essere piazzato un idrometro con le divisioni a centimetri avente lo zero allo stesso livello del labbro dello scanno.

18. - Il pelo d'acqua a valle dello scanno dovrà sempre essere almeno cinque centimetri sotto il labbro dello scanno stesso.

19. . La formola per la misura dell'acqua modellata con il detto stramazzo libero Bazin è la seguente:

$$Q = a\ \mu\ l h \sqrt{2 g h}$$

ove $\mu = \left\{ 0{,}405 + \frac{0{,}003}{h} \right\} \left\{ 1 + 0{,}55 \left(\frac{h}{p + h}\right)^2 \right\}$

ed $a = \begin{cases} 1{,}00 \text{ per il tipo a scanno verticale.} \\ 1{,}11 \text{ per il tipo a scanno inclinato verso valle di 2 di base per 1 di altezza.} \end{cases}$

essendo: h l'altezza della lama stramazzante misurata all'idrometro;

l la larghezza dello stramazzo;

p l'altezza verticale dello scanno.

20. - La portata massima della dispensa sarà quella corrispondente alla lama d'acqua di altezza uguale ad una volta e mezza l'altezza dello scanno, ma questa lama non deve superare cm. 60.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Allegato 1.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEI CANALI DEMANIALI D'IRRIGAZIONE

(CANALI CAVOUR)

TIPO DI EDIFICIO DI ESTRAZIONE D'ACQUA A STRAMAZZO LIBERO (MODELLATORE)

TIPO CANALI CAVOUR
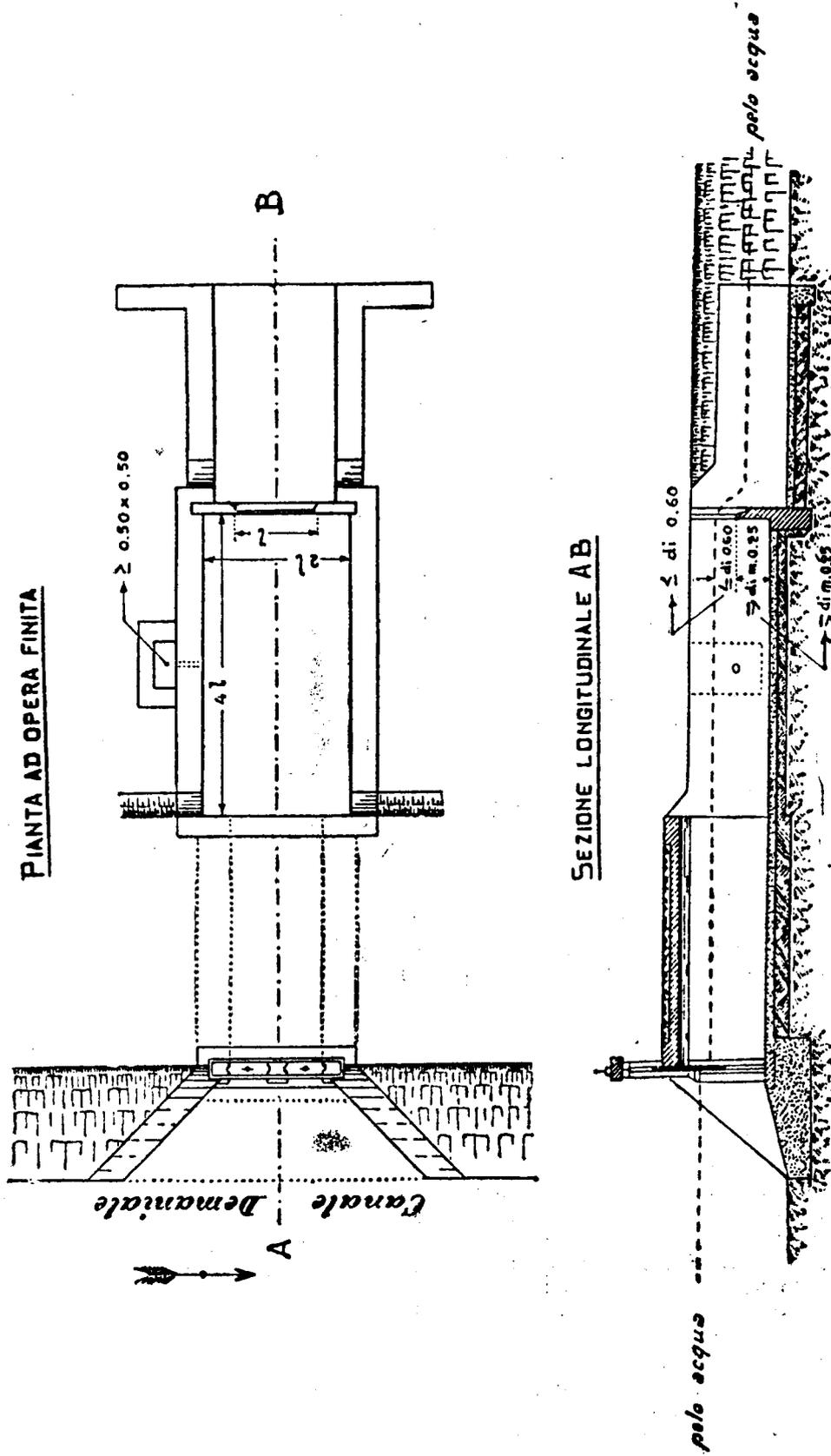
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Allegato 2.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEI CANALI DEMANIALI D'IRRIGAZIONE

(CANALI CAVOUR)

TIPO DI EDIFICIO DI ESTRAZIONE D'ACQUA A BATTENTE RIGURGITATO (MODELLATORE)

TIPO CANALI CAVOUR

Pianta ad opera finita

Canale Demaniale

A B C D

l $2l$ $4l$
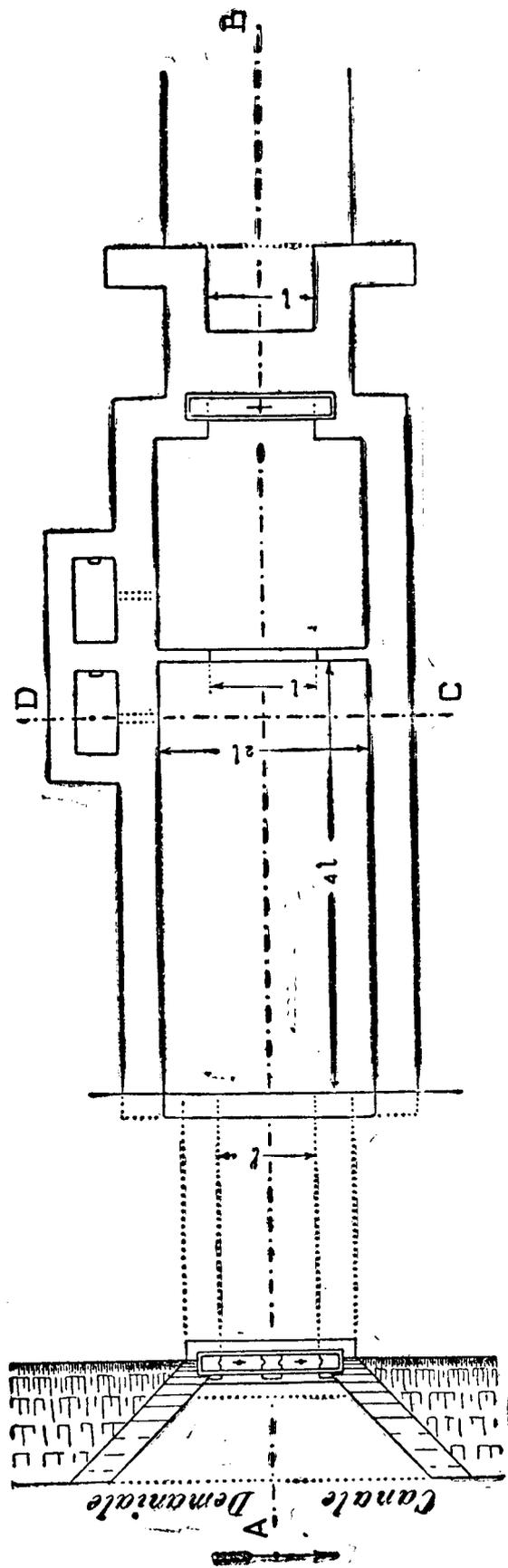
Sezione longitudinale AB
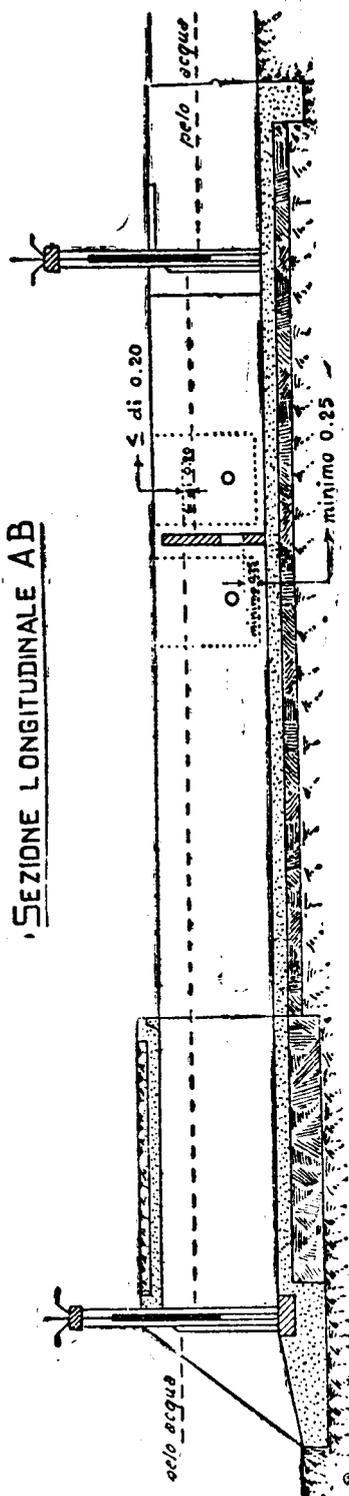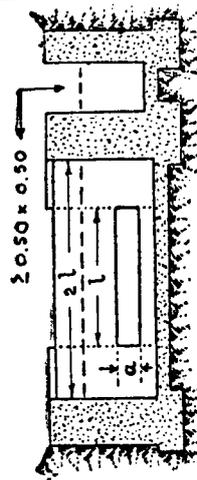
pelo acqua

≤ di 0.20

minimo 0.25

Sezione traversale CD

≥ 0.50 × 0.50

$2l$ l a

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEI CANALI DEMANIALI D'IRRIGAZIONE
Allegato 3.
(CANALI CAVOUR)
TIPO DI EDIFICIO DI ESTRAZIONE D'ACQUA A STRAMAZZO LIBERO BAZIN (MODELLATORE)
PIANTA AL FONDO DEL CANALE
PIANTA AD OPERA FINITA
A
A
B
D
C
Pozzetto idrometrico
metri 5 (o metri 3)
SEZIONE C D
TIPO DI CAMINO PER PICCOLE DERIVAZIONI
TIPO DI CAMINO PER GRANDI DERIVAZIONI
E
F
l
SEZIONE A B
PER MODELLATORE A SCANNO VERTICALE
P
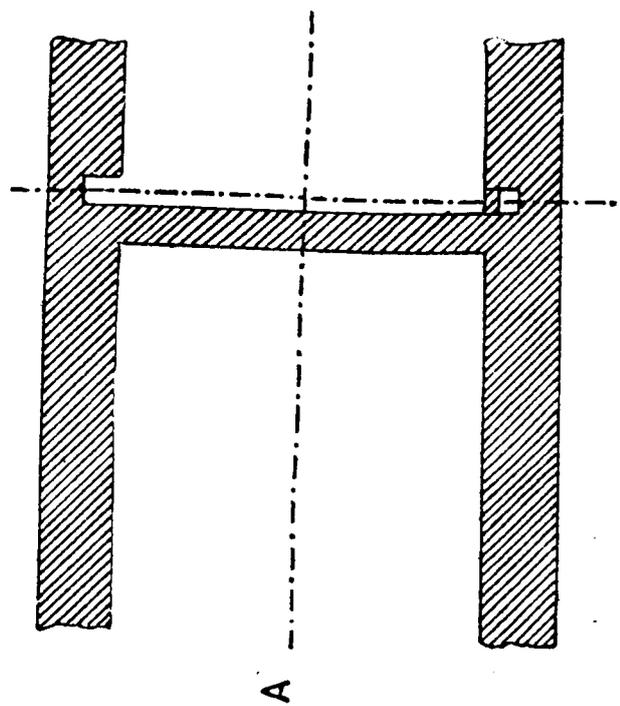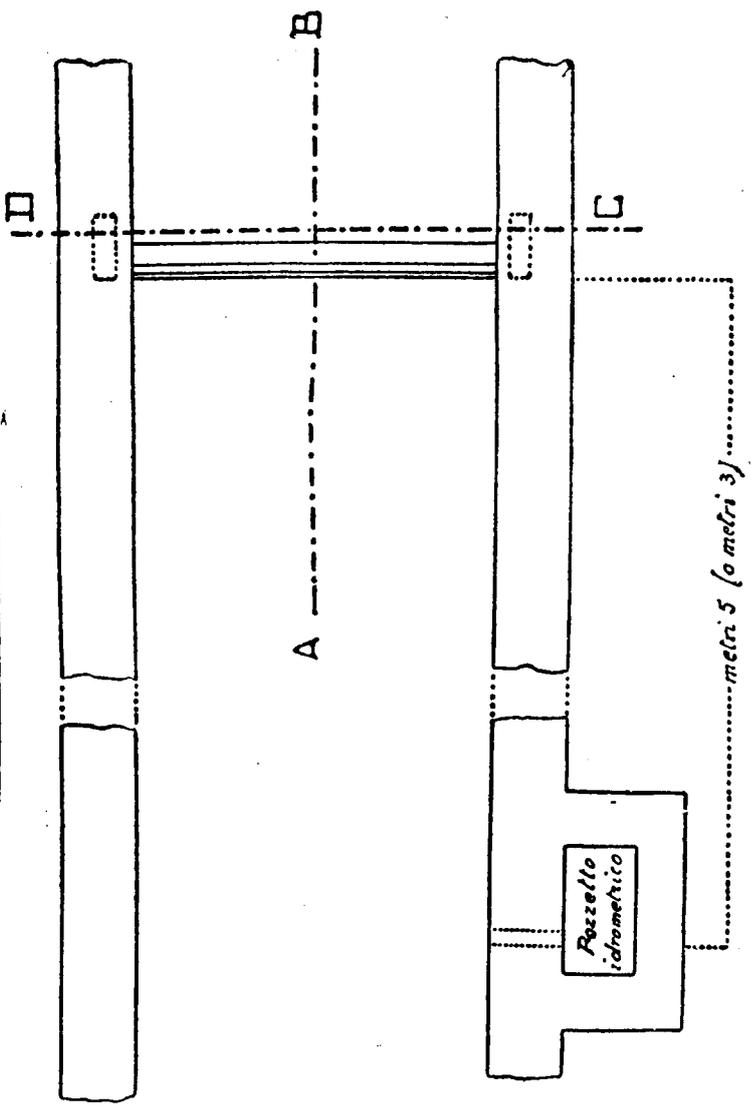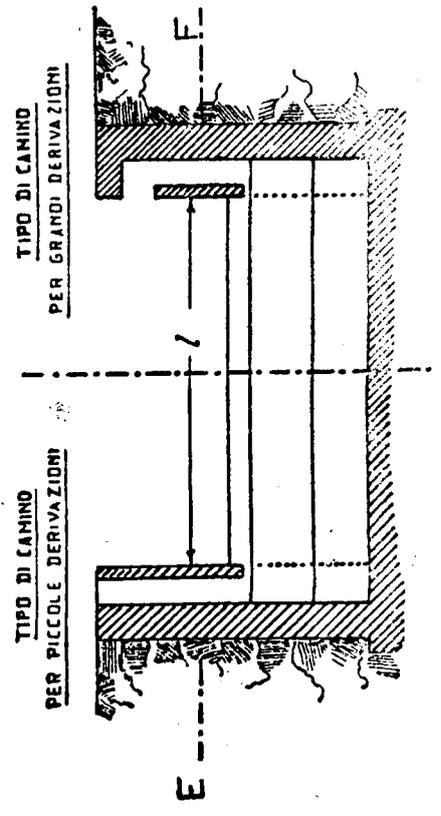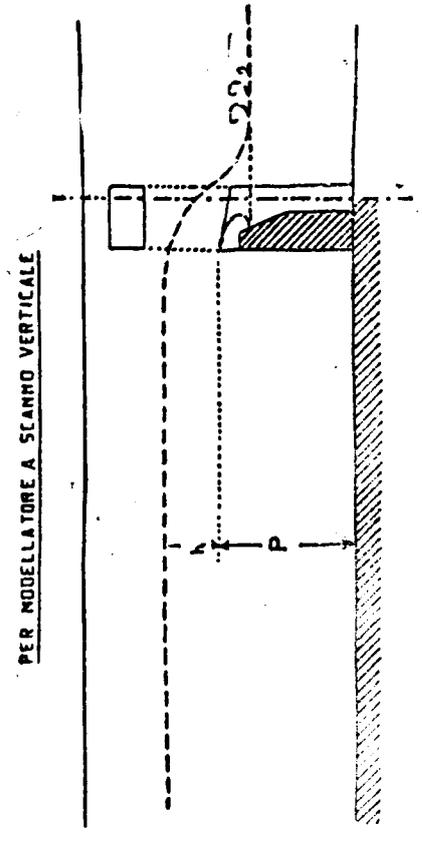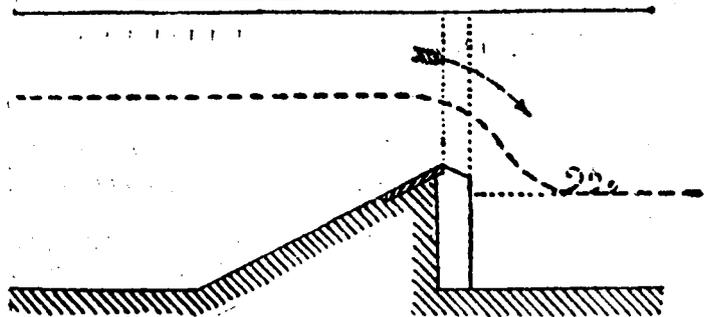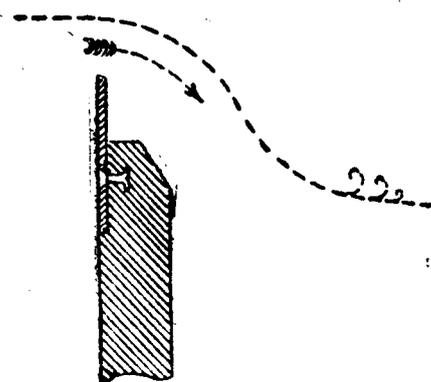
Segue: ALLEGATO 3.
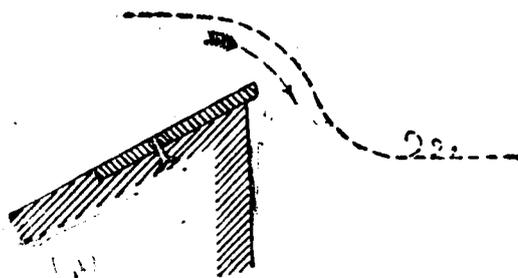
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

REGIO DECRETO 6 maggio 1937-XV, n. 900.

Determinazione dei contributi dovuti dagli iscritti all'Ente di previdenza per gli avvocati e procuratori pel biennio 1937-1939.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5, 6 e 19 del R. decreto 2 maggio 1935, n. 642, sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori;

Visto il R. decreto 4 luglio 1935, n. 1314, col quale furono determinati i contributi dovuti dagli iscritti all'Ente predetto per il biennio 1° luglio 1935-30 giugno 1937;

Visti i pareri del Consiglio di amministrazione dell'Ente e del Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori circa la determinazione, per il prossimo biennio 1° luglio 1937-30 giugno 1939, della percentuale del reddito professionale per il contributo personale annuo degli iscritti e di quella sulle retribuzioni per incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La percentuale del reddito professionale dovuta, a termini degli articoli 5 e 6 del R. decreto 2 maggio 1935, n. 642, dagli iscritti all'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, a titolo di contributo personale annuo, è fissata, per il biennio 1° luglio 1937-30 giugno 1939, nella misura del due e cinquanta per cento.

Art. 2.

La percentuale a favore dell'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori preveduta negli articoli 5 e 19 del R. decreto 2 maggio 1935, n. 642, sulle retribuzioni per gli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori è determinata, per il biennio 1° luglio 1937-30 giugno 1939, nelle misure seguenti:

a) del due per cento sulle somme fino a L. 5000;

b) del tre per cento sulle somme da L. 5001 fino a lire 10.000;

c) del quattro per cento sulle somme da lire 10.001 fino a L. 20.000;

d) del cinque per cento sulle somme ulteriori da lire 20.001 in poi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 118. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 maggio 1937-XV, n. 901.

Modificazioni alle vigenti norme relative alla concessione di onorificenze dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

GRAN MASTRO DELL'ORDINE COLONIALE DELLA STELLA D'ITALIA

Visto il Nostro Magistrale decreto 18 gennaio 1914, n. 38, con il quale venne istituito l'Ordine cavalleresco denominato « Ordine coloniale della Stella d'Italia »;

Visti i Nostri Magistrali decreti 7 febbraio 1926-IV, numero 247, 3 marzo 1927-V, n. 482, 11 aprile 1929-VII, n. 677, 29 gennaio 1931-IX, n. 107, e 26 gennaio 1933-XI, n. 52, con i quali furono apportate modifiche al decreto suddetto;

Considerato che nuove esigenze consigliano di apportare talune modifiche alle vigenti norme statutarie;

Sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, Cancelliere dell'Ordine;

Di Nostro moto-proprio ed in virtù della Nostra Regia prerogativa ed Autorità magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 4, 8, 11 e 12 del R. decreto 18 gennaio 1914, n. 38, modificato con i Regi decreti 7 febbraio 1926-IV, n. 247, 3 marzo 1927-V, n. 482, 11 aprile 1929-VII, n. 677, 22 gennaio 1931-IX, n. 107, e 26 gennaio 1933-XI, n. 52, sono sostituiti i seguenti:

Articolo 4. — Possono ogni anno essere concesse le seguenti onorificenze:

— a gran cordone in numero di 10;
— a grande ufficiale in numero di 30;
— a commendatore in numero di 100;
— ad ufficiale in numero di 200;
— a cavaliere in numero di 700.

Tali onorificenze potranno conferirsi, senza distinzione e senza limitazione, ai cittadini ed ai sudditi italiani.

Articolo 8. — Il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana è il Cancelliere di quest'Ordine e solo pel suo tramite possono aver corso, salvo le prerogative di « moto-proprio », che Ci riserviamo, le proposte di conferimento relative.

Tuttavia in caso di assenza o di impedimento del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana le funzioni di Cancelliere dell'Ordine saranno disimpegnate dal Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana.

Per le proposte relative a personaggi esteri il Cancelliere dell'Ordine deve prendere preventivamente accordi con il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

Articolo 11. — Il Consiglio è presieduto dal Cancelliere dell'Ordine e ne fanno parte:

a) il Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana con la qualifica di vice presidente;

b) il primo segretario pel Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, od in caso di sua assenza od impedimento, persona da lui espressamente delegata a rappresentarlo;

c) un delegato effettivo del Consiglio degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

d) un delegato effettivo del Consiglio superiore coloniale, da questi designato;

e) un delegato effettivo designato dal Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, scelto fra il personale della carriera diplomatica;

f) i segretari generali di Governo, a disposizione, o comunque investiti di altre funzioni, in servizio al Ministero dell'Africa Italiana;

g) il capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

h) il capo dell'Ufficio militare del Ministero dell'Africa Italiana.

I consiglieri di cui alle lettere c), d) ed e), durano in carica due anni e possono essere alla scadenza confermati.

I consiglieri di cui alle lettere f), g) ed h), in caso di loro assenza o di impedimento, saranno rappresentati dal funzionario incaricato della reggenza della Direzione o dell'Ufficio.

Segretario del Consiglio dell'Ordine è il Capo di Gabinetto del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana.

Articolo 12. — Il Consiglio dell'Ordine è convocato dal presidente o dal vice presidente, in sessione ordinaria, due volte l'anno.

Esso delibera per voti ed a maggioranza su ciascuna proposta.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di cinque membri del Consiglio.

Art. 2.

I Regi decreti 3 marzo 1927, n. 482, 11 aprile 1929, n. 677, 22 gennaio 1931, n. 107, e 26 gennaio 1933, n. 52, sono abrogati.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, Cancelliere dell'Ordine, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 giugno 1937-XV.

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Paglieta (Chieti), di San Muro Forte (Matera), di S. Valentino d'Abruzzo (Pescara), di Filadelfia (Catanzaro), di San Basile (Potenza), di Petilia Policastro (Catanzaro), di Deliceto (Foggia), di Monte S. Angelo (Foggia), di Vieste (Foggia), di Peschici (Foggia), di Rignano Garganico (Foggia), di Serracapriola (Foggia), di Montalbano Ionico (Matera), di Monteiasi (Taranto), di Barile (Potenza) e di Cupolo (Benevento).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Vedute le proposte del Banco di Napoli;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

La Guardia prof. Rocco fu Luigi per la Cassa comunale di credito agrario di Paglieta (Chieti).

D'Eufemia avv. Donato fu Giuseppe per la Cassa comunale di credito agrario di San Mauro Forte (Matera);

Bottari comm. Camillo per la Cassa comunale di credito agrario di S. Valentino d'Abruzzo (Pescara);

Serrao Carlo fu Gaspare per la Cassa comunale di credito agrario di Filadelfia (Catanzaro);

Martino dott. Francesco fu Orazio per la Cassa comunale di credito agrario di S. Basile (Potenza);

Caruso dott. Lorenzo fu Ercole per la Cassa comunale di credito agrario di Petilia Policastro (Catanzaro);

De Blasis cav. uff. dott. Alfonso fu Giuseppe per la Cassa comunale di credito agrario di Deliceto (Foggia);

Renzulli Matteo per la Cassa comunale di credito agrario di Monte S. Angelo (Foggia);

Della Torre avv. Achille fu Biagio per la Cassa comunale di credito agrario di Vieste (Foggia);

Del Viscio Giovanni fu Sante per la Cassa comunale di credito agrario di Peschici (Foggia);

Ricci Matteo fu Pasquale per la Cassa comunale di credito agrario di Rignano Garganico (Foggia);

Gatta dott. Antonio per la Cassa comunale di credito agrario di Serracapriola (Foggia);

Bonelli cav. uff. Giacomo fu G. Battista per la Cassa comunale di credito agrario di Montalbano Ionico (Matera);

Sergio Cosimo fu Francesco per la Cassa comunale di credito agrario di Monteiasi (Taranto);

Cittadini geom. Tommaso di Achille per la Cassa comunale di credito agrario di Barile (Potenza);

Cardillo cav. Vincenzo fu Carmine per la Cassa comunale di credito agrario di Cupolo (Benevento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2051)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 giugno 1937-XV.

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Gubbio (Perugia), di Todi (Perugia) e di Acquaviva Picena (Ascoli).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Bossola comm. Adolfo per la Cassa comunale di credito agrario di Gubbio (Perugia);

Orsini dott. cav. Pietro per la Cassa comunale di credito agrario di Todi (Perugia);

Ulpiani geom. Sabino per la Cassa comunale di credito agrario di Acquaviva Picena (Ascoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2052)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 giugno 1937-XV.

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bonarcado (Cagliari) e di Olzai (Nuoro).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Denti Pasquale fu Gio. Maria per la Cassa comunale di credito agrario di Bonarcado (Cagliari);

Saccu Giuseppe fu Domenico per la Cassa comunale di credito agrario di Olzai (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2053)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 giugno 1937-XV.

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Gangi (Palermo) e di Villalba (Caltanissetta).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Vedute le proposte del Banco di Sicilia - Sezione di credito agrario;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Franco dott. cav. Vincenzo fu Salvatore per la Cassa comunale di credito agrario di Gangi (Palermo);

Orlando ing. Giuseppe Antonino per la Cassa comunale di credito agrario di Villalba (Caltanissetta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2054)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 giugno 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Banca mutua popolare « Luigi Luzzatti » di Ascoli Piceno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca mutua popolare « Luigi Luzzatti » di Ascoli Piceno all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Visto l'art. 57, parte 1ª, del R. decreto-legge predetto;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Banca mutua popolare « Luigi Luzzatti » di Ascoli Piceno sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2055)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 giugno 1937-XV.
Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Nuragus (Nuoro), di Collinas (Cagliari), di Sinnai (Cagliari), di Tresnuraghes (Nuoro), di Orotelli (Nuoro), di Benetutti (Sassari), di Ittireddu (Sassari), di Usini (Sassari), di Bono (Sassari) e di Chiaramonti (Sassari).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Melas Enrico fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Nuragus (Nuoro);
Puxeddu dott. Lodovico fu Lodovico, per la Cassa comunale di credito agrario di Collinas (Cagliari);
Cocco Ligas Giuseppe fu Raffaele, per la Cassa comunale di credito agrario di Sinnai (Cagliari);
Poddighe dott. Mario di Gavino, per la Cassa comunale di credito agrario di Tresnuraghes (Nuoro);
Lostia Giovanni Maria di Ambrogio, per la Cassa comunale di credito agrario di Orotelli (Nuoro);
Carta Sotgiu don Antonio Ignazio fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Benetutti (Sassari);
Saba Francesco fu Giovanni Martino, per la Cassa comunale di credito agrario di Ittireddu (Sassari);
Delogu Antonio fu Ignazio, per la Cassa comunale di credito agrario di Usini (Sassari);
Angioy dott. Eleuterio fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Bono (Sassari);
Budroni Antonio Luigi fu Angelo, per la Cassa comunale di credito agrario di Chiaramonti (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2057)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 giugno 1937-XV.
Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Montenero di Bisaccia (Campobasso), di Cropani (Catanzaro), di Rosello (Chieti), di Celle San Vito (Foggia), di Troia (Foggia), di Montagna (Potenza) e di Ortanova (Foggia).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Luciani cav. rag. Nicola fu Nicola per la Cassa comunale di credito agrario di Montenero di Bisaccia (Campobasso);
Servino avv. Andrea fu Vincenzo per la Cassa comunale di credito agrario di Cropani (Catanzaro);
Percario Pietro fu Antonio per la Cassa comunale di credito agrario di Rosello (Chieti);
Dattoli Oreste fu Michele per la Cassa comunale di credito agrario di Celle San Vito (Foggia);
Iamele Guido fu Domenico per la Cassa comunale di credito agrario di Troia (Foggia);
Mori Luigi fu Carlo per la Cassa comunale di credito agrario di Brindisi di Montagna (Potenza);
Di Conza Pietrantonio di Michele per la Cassa comunale di credito agrario di Ortanova (Foggia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2058)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 giugno 1937-XV.
Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Mompeo (Rieti), di Montegrimano (Pesaro), di Frontino (Pesaro), di Castrocielo (Frosinone), di Poggio Fidoni (Rieti) e di Cottanello (Rieti).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Caprioli Stanislao per la Cassa comunale di credito agrario di Mompeo (Rieti);
Diotalevi Giuseppe fu Fortunato per la Cassa comunale di credito agrario di Montegrimano (Pesaro);
Renzini Antonio fu Lorenzo per la Cassa comunale di credito agrario di Frontino (Pesaro);
Pellegrini prof. Gaetano fu Fortunato per la Cassa comunale di credito agrario di Castrocielo (Frosinone);
Conte Giuseppe Marchetti per la Cassa comunale di credito agrario di Poggio Fidoni (Rieti);
Comm. avv. Giuseppe Finiti per la Cassa comunale di credito agrario di Cottanello (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2059)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 giugno 1937-XV.
Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Contessa Entellina (Palermo) e di Centuripe (Enna).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Vedute le proposte del Banco di Sicilia;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Schirò cav. dott. Antonino fu Ignazio per la Cassa comunale di credito agrario di Contessa Entellina (Palermo);
Sciuto cav. not. Rosario per la Cassa comunale di credito agrario di Centuripe (Enna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2060)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1937-XV.
Nomina di altri componenti la Commissione centrale per i revisori dei conti e costituzione dell'Ufficio di segreteria della Commissione stessa.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre detto, con il quale fu costituita la Commissione centrale per i revisori dei conti a norma dell'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548;
Vista la legge 3 aprile 1937-XV, n. 517, a termini della quale la detta Commissione centrale va integrata con un rappresentante del Partito Nazionale Fascista e con un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
Viste le comunicazioni fatte dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista e dal presidente della mentovata Confederazione;
Visto l'art. 13 del R. decreto 10 febbraio 1937-XV, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione centrale per i revisori dei conti nominata con decreto Ministeriale 17 ottobre 1936-XIV:
Baccarini on. Giovanni, rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
Gatto avv. Salvatore, rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Art. 2.

L'Ufficio di segreteria della Commissione centrale predetta è così costituito:
Giglio dott. Ugo, consigliere di Corte d'appello;
Picchinenna dott. Metello, giudice;
Rossano dott. Michele, giudice aggiunto;
Guerriero Enrico, cancelliere capo;
Toffanin Edgardo, segretario capo;
Palumbo rag. Pietro, cancelliere.

Roma, addì 12 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(2077)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1937-XV.
Coefficiente da attribuire, per l'anno 1937, alle diverse categorie di strade ed alle diverse pavimentazioni di ogni categoria agli effetti della determinazione delle quote di contributo integrativo di utenza stradale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
E PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 235 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il testo unico per la Finanza locale;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Per l'anno 1937 i coefficienti di cui all'art. 235 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono stabiliti come segue:

a) in relazione alle diverse categorie di strade:

Strade statali	coefficiente	3 —
Strade comunali	»	2 —
Strade comunali	»	1 —
Strade consorziali soggette a pubblico transito	»	0,50

b) in relazione alle diverse pavimentazioni di ogni categoria:

Pavimentazione permanente e semi permanente	coefficiente	2,50
Mac-Adam cilindrato con trattamento superficiale	»	1,30
Mac-Adam all'acqua	»	0,80
Fondo naturale con limitati ricarichi di materiale	»	0,10

N.B. — L'applicazione dei suindicati coefficienti deve farsi moltiplicando la lunghezza di ogni singola strada pel prodotto dei corrispondenti coefficienti *a)* e *b)*.

Roma, addì 14 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

p. *Il Ministro per l'interno:*
BUFFARINI.

Il Ministro per i lavori pubblici:
COBOLLI-GIGLI.

(2050)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1937-XV.
Nomina del sig. Balestra Bruno a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Bernstein dott. Arrigo fu Arturo, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina del sig. Balestra Bruno di Giuseppe a proprio rappresentante alle grida presso la Borsa stessa;

Visto il relativo atto di procura in data 10 aprile 1937-XV, per notar Cesaris dott. Giancarlo, in Milano;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, 9 aprile stesso anno, n. 375, e 30 giugno 1932-X, n. 185;

Decreta:

Il sig. Balestra Bruno di Giuseppe è nominato rappresentante alle grida del sig. Bernstein dott. Arrigo fu Arturo, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 16 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(2065)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1937-XV.
Sostituzione di alcuni membri delle Deputazioni di borsa di Torino e di Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 23 gennaio 1937-XV, concernente la costituzione delle Deputazioni di borsa per il corrente anno, col quale i signori Mioni comm. Mario e Zago comm. dott. Michelangelo vennero, fra gli altri, nominati membri effettivi rispettivamente delle Deputazioni di borsa di Torino e di Trieste, in rappresentanza della Banca d'Italia, quale Istituto di emissione;

Vista la lettera 3 giugno 1937-XV, n. 093853, con la quale la Banca d'Italia, in seguito al collocamento a riposo dei detti signori Mioni e Zago, designa in loro sostituzione rispettivamente i signori Verga comm. Gustavo e Biucchi cav. uff. rag. Enrico, entrambi direttori di sede dell'Istituto;

Decreta:

In sostituzione del sig. Mioni comm. Mario è nominato membro effettivo della Deputazione di borsa di Torino, il signor Verga comm. Gustavo e, in sostituzione del sig. Zago comm. dott. Michelangelo, è nominato alla stessa carica, presso la Deputazione di borsa di Trieste, il sig. Biucchi cav. uff. rag. Enrico.

Roma, addì 16 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(2066)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla adozione di un nuovo tipo di etichetta di contrassegno delle bottiglie contenenti l'acqua minerale « Collalli ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 17 maggio 1937-XV, i signori Emidio, Anchise e Jader Orsi, fratelli, del fu Agostino sono autorizzati ad adottare un nuovo tipo di etichetta per il contrassegno delle bottiglie da litri uno e da litri due, chiuse con tappo corona in cui sarà venduta l'acqua minerale naturale « Collalli ».

La nuova etichetta è conforme all'originale allegata al decreto di autorizzazione.

Il prefetto di Siena è incaricato dell'esecuzione del decreto che sarà notificato in via amministrativa dal podestà di Montalcino, a mezzo del messo comunale, ai signori fratelli Orsi, al loro domicilio in Montalcino.

(2068)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione della somma di L. 10.000 nominali disposta a suo favore dal gr. uff. Passitele Piccinini di Mantova.

Con decreto del Ministro per l'interno, in data 25 maggio 1937-XV, l'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di lire 10.000 nominali, disposta dal gr. uff. Passitele Piccinini di Mantova.

(2071)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 17 giugno 1937, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Sorice Eduardo, residente nel comune di Caserta, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 10 luglio 1937, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 21 giugno 1937-XV

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(2069)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

Media dei cambi e dei titoli

del 21 giugno 1937-XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,86
Francia (Franco)	84,60
Svizzera (Franco)	435,75
Argentina (Peso carta)	5,775
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,2075
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,21
Danimarca (Corona)	4,19
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,716
Olanda (Fiorino)	10,45
Polonia (Zloty)	360,15
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8395
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,725
Id. 3,50 % (1902)	72,075
Id. 3,00 % (Lordo)	53,05
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,20
Rendita 5 % (1935)	94,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,40
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,575
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,025
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,90
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,175

N. 136

Media dei cambi e dei titoli

del 22 giugno 1937-XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,90
Francia (Franco)	84,60
Svizzera (Franco)	435,75
Argentina (Peso carta)	5,80
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,209
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,25
Danimarca (Corona)	4,192
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,718
Olanda (Fiorino)	10,45
Polonia (Zloty)	360,32
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8415
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,675
Id. 3,50 % (1902)	72,075
Id. 3,00 % (Lordo)	53,125
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,175
Rendita 5 % (1935)	94,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,40
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,625
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92 —
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,90
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,125

N. 137

Media dei cambi e dei titoli

del 23 giugno 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,00
Francia (Franco)	84,70
Svizzera (Franco)	435,75
Argentina (Peso carta)	5,80
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,209
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,26
Danimarca (Corona)	4,1965
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,723
Olanda (Fiorino)	10,45
Polonia (Zloty)	360,30
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8465
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,60
Id. 3,50 % (1902)	72,075
Id. 3,00 % (Lordo)	53,05
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,025
Rendita 5 % (1935)	94,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,325
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,50
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,875
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,75
Id. id. 5 % - Id. 1944	98 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(1ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che *sei mesi* dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prestito Nazion. 5 %	2171	Grillo Lucio di Nazzareno, dom. in Rieti (Perugia). Ipotecata . . . L.	40 —
Redimibile 3,50 %	438767 Solo per l'usufrutto	per la proprietà: Istituto nazionale per i sordomuti in Genova . . . »	350 —
		per l'usufrutto: Belviso Erminia fu Giuseppe ved. Corsetto Emilio e Blengino Ersilia fu Domenico, dom. a Genova.	
Cons. 5 % (Litt.)	71235 Solo per l'usufrutto	per la proprietà: Mecca Emilio fu Ciriaco, dom. a Torino . . . . » per l'usufrutto: Balma Felicita fu Antonio ved. Mecca Ciriaco.	210 —
Cons. 5 %	334676	Beneficio Parrocchiale di S. Maria Assunta di Gerace Superiore. (Reggio Calabria) . . . . »	25 —
»	99849	Ferrara Vincenzo, Assunta, Leonilde, Margherita, Carmine e Clino fu Giovanni, minori, sotto la p. p. della madre Costanzo Luisa di Clino ved. di Ferrara Giovanni, dom. ad Esperia (Caserta) . . . . . . »	35 —
Cons. 3,50 %	641545	Besozzi Luigi-Cesare fu Pacifico, dom. a Vercelli - Ipotecata. . . . »	70 —
Rendita 5 %	1152	Ferrando-Negri Vittorio fu Pietro, dom. a Vercelli - Ipotecata. . . . »	600 —
»	1153	Ferrando Vittorio fu Pietro, dom. a Vercelli - Ipotecata. . . . . »	175 —
»	82471	Congregazione di Carità di Passirano (Brescia). . . . . . . »	220 —
»	82472		15 —
»	82473		220 —
»	82474		25 —
»	82475	Congregazione di Carità di Passirano (Brescia) per il legato Gares Giacomo fu Michele . . . . »	90 —
»	82476	Opera Pia Monte Grano di Camignone (Brescia) amm. dalla locale Congr. di Carità . . . . »	195 —
»	82477	Monte dei Pegni di Passirano (Brescia) amm. dalla Congr. di Carità . . »	5 —
»	82478	Legato Pio Zitelle Povere amm. dalla Congr. di Carità di Passirano (Brescia). . . . . »	45 —
»	82479	Istituto Zitelle Povere di Passirano (Brescia) amm. dalla locale Congregazione di Carità . . . . »	4855 —
»	82480	Congregazione di Carità di Monterotondo (Brescia). . . . . . »	55 —
»	82481		160 —
»	82482	Congregazione di Carità di Monterotondo, frazione del comune di Passirano (Brescia). . . . . »	60 —
»	82483	Congregazione di Carità di Monterotondo (Brescia). . . . . . »	25 —
»	82484		25 —
»	82485		25 —
»	82486	Congregazione di Carità di Camignone (Brescia). . . . . . . »	95 —
»	82487		45 —
»	82488		45 —
»	82490	Congregazione di Carità di Camignone (Brescia), per il Monte Grano. . »	300 —
»	82489	Congregazione di Carità di Camignone (Brescia). . . . . . . »	290 —
Cons. 5 %	512062	Congrega S. Reparata in Teano (Napoli) . . . . »	30 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	82023 Solo per la proprietà	per la proprietà: Nardi-Berti Leonardo di Raffaello, dom. a Firenze. per l'usufrutto: Paner Leopoldina fu Francesco. L.	165 —
Con. 3,50 % (1906)	650241	Dino Antonia fu Vincenzo ved. di Rossi Ignazio, dom. a Ventimiglia Sicilia (Palermo). »	136, 50
» (1902)	32601 Solo per la proprietà	per la proprietà: Olivero Pietro, Filippo, Michele, Antonio fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Brizio Anna fu Giuseppe ved. di Olivero Antonio, dom. a Marene (Cuneo). » per l'usufrutto: Sarvia Lucia fu Giuseppe ved. di Olivero Giov. Battista, dom. a Marene (Cuneo).	45, 50
»	32602	per la proprietà: Olivero Carlo fu Antonio, dom. a Marene (Cuneo). »	10, 50
	32603	Olivero Giuseppe fu Antonio, dom. a Marene (Cuneo). »	10, 50
	32604	Olivero Giovanni fu Antonio, dom. a Marene (Cuneo). »	10, 50
	32606 Solo per la proprietà	Olivero Michele fu Carlo, dom. a Marene (Cuneo). » per l'usufrutto: Sarvia Lucia fu Giuseppe ved. di Olivero Giov. Battista, dom. a in Marene (Cuneo).	80, 50
»	32605 Solo per la proprietà	per la proprietà: Olivero Filippo fu Carlo, dom. a Marene (Cuneo). » per l'usufrutto: Sarvia Lucia fu Giuseppe ved. di Olivero Giov. Battista, dom. a Marene (Cuneo).	80, 50
Cons. 5 %	34 661	Orlandi Giovanni di Ettore, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Bergamo. »	500 —
Cons. 3,50 % (1906)	679909 Solo per l'usufrutto	per la proprietà: Figli nascituri da De Simone Francesco fu Vincenzo, dom. in Napoli. » per l'usufrutto: De Simone Francesco fu Vincenzo, dom. in Napoli.	38, 50
Redim. 3,50 %	35153	Pelissero Caterina di Battista, nubile, dom. a New York. »	35 —
Cons. 3,50 % (1902)	32330 Solo per l'usufrutto	per la proprietà: Vicini Gaetano fu Giovanni, dom. in Genova. » per l'usufrutto: Livori Antonietta-Angela fu Angelo ved. Traversaro Giovanni, dom. a Genova.	350 —

Roma, addì 2 giugno 1937 - Anno XV.

Il direttore generale: POTENZA.

(1807)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si comunica che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali idraulici e guardiani idraulici) secondo la situazione al 1° gennaio 1937-XV.

(2062)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione delle opere idraulico-forestali del bacino montano del torrente Macerone (Perugia).

Con decreto Ministeriale 10 giugno 1937, n. 1835, sono stati approvati gli elenchi e le relative planimetrie dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Macerone, nei comuni di Passignano e Lisciano Niccone (Perugia), compilati dal Comando della Milizia nazionale forestale di Perugia in data 1° giugno 1933.

(2025)

Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione delle opere idraulico-forestali del bacino montano del torrente Crosa (Cuneo).

Con decreto Ministeriale 10 giugno 1937, n. 1794, sono stati approvati gli elenchi e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Crosa, in comune di Sampeyre (Cuneo) compilati dal Comando della Milizia nazionale forestale di Cuneo, in data 3 gennaio 1936.

(2026)

Costituzione del Consorzio irriguo del canale Pompillard (Aosta).

Con R. decreto 15 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio successivo, al registro n. 8, foglio n. 371, il Consorzio irriguo del canale Pompillard, con sede nel comune di Roisan (Aosta), è stato costituito quale consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(2041)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Brentale di Caldonazzo (Trento).

Con decreto Ministeriale 16 giugno 1937, n. 3319, è stata dichiarata ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura giuridica di consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio Brentale di Caldonazzo, con sede in Comune omonimo, provincia di Trento, ed è stato approvato il suo nuovo statuto sociale.

(2042)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca mutua popolare « Luigi Luzzatti » di Ascoli Piceno.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Visto il decreto del Capo del Governo, in corso di pubblicazione, col quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Banca mutua popolare « Luigi Luzzatti » di Ascoli Piceno;
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il comm. Ettore Baduel fu Alessandro è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca mutua popolare « Luigi Luzzatti » di Ascoli Piceno ed i signori cav. rag. Mario Montozzi, cav. rag. Agostino Agostini e cav. uff. Alfredo Salvi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati nel titolo VII, capo II, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2056)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola indipendente di Francavilla (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 29 ottobre 1936-XV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 12 novembre 1936-XV n. 262, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cooperativa agricola indipendente di Francavilla (Messina);
Veduto il proprio provvedimento in data 29 ottobre 1936-XV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 12 novembre 1936-XV, n. 262, con il quale venivano nominati il commissario straordinario e il Comitato di sorveglianza della indicata azienda;
Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della società predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cooperativa agricola indipendente di Francavilla (Messina) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sono prorogate di mesi sei a decorrere dal giorno 13 maggio 1937-XV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2070)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) del comune di Ostuni.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso per titoli, in data 9 settembre 1936-XIV per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV), vacante nel comune di Ostuni;
Visti i decreti ministeriali, in data 26 gennaio e 18 febbraio 1937-XV, con i quali venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il T. U della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383; nonchè il R. D. 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) del comune di Ostuni, nell'ordine appresso indicato:

1. Dipierri dott. Michelangelo, punti 105, inscritto al P.N.F. 13-3-1921 con brevetto di ferito fascista e della Marcia su Roma.
2. Sorge dott. Alfio, punti 105, ex combattente con croce al merito di guerra;
3. Mainella dott. Giuseppe, punti 104, inscritto al P.N.F. 30-3-1921 e volontario di guerra.
4. Fiorentin dott. Giuseppe Aldo, punti 104, ex legionario fiumano.
5. Fangani Giovanni, punti 103, iscritto al P.N.F. 1-1-1922.
6. Castronuovo dott. Giovanni Andrea, punti 103, coniugato con 4 figli.
7. Pagani dott. Enrico, punti 103, coniugato con 3 figli.
8. Jacaruso Jolando, punti 103, coniugato con 1 figlio.
9. Calabro Vincenzo, punti 103.
10. Bonfiglio dott Serafino, punti 102, ex combattente con croce al merito di guerra, inscritto al P.N.F. 6-7-1922.
11. Pietroiusti Cesare, punti 102, inscritto al P.N.F. 1-8-1922, coniugato con 2 figli.
12. Quarato Matteo, punti 102, inscritto al P.N.F. 30-4-1921
13. Gabellini avv. Marino, punti 102.
14. Del Bene dott. Giovanni, punti 101, inscritto al P.N.F. 15-12-1920 con brevetto della Marcia su Roma.
15. Lanfranco avv. Giacomo, con punti 101.
16. Vacchiano dott. Ermenegildo, con punti 100, ex combattente con croce al merito di guerra, inscritto al P. N. F. 1° ottobre 1922 coniugato con un figlio.
17. Russolillo Pacifico, punti 100, ex combattente con croce al merito di guerra, inscritto al P.N.F. dal 1° aprile 1921.
18. Cerioni dott. Marino, punti 100, ex combattente con croce al merito di guerra.
19. Jannuzzi dott. Cosimo, punti 99, ex combattente, coniugato con 3 figli.
20. De Leonardis dott. Giuseppe, punti 99, ex combattente, coniugato.
21. Jacona dott. Giovanni, punti 99, coniugato con 4 figli.
22. Fazio dott. Filippo, punti 99.
23. Quattrocchi dott. Ignazio, punti 98, ex combattente ed invalido di guerra, inscritto al P.N.F. dal 6-8-1922.
24. Lippi dott. Filippo, punti 98, ex combattente, coniugato con 6 figli.
25. Pollidori Giuseppe, punti 98, coniugato con 3 figli nato il 23 novembre 1900.
26. Rosati Mario, punti 98, coniugato con 3 figli, nato il 1° maggio 1905.
27. Marchitto dott. Albenzio, punti 98, coniugato con 2 figli.
28. Cristinziani Ferdinando, punti 97, ex combattente, inscritto al P.N.F. 12-2-1921.

29. Pennacchia Aurelio, punti 97, coniugato con 3 figli.
30. Tanzarella Rodolfo, punti 97, coniugato.
31. Scalera dott. Giuseppe, punti 97.
32. Zito dott Ludovico, punti 96, ex combattente con croce al merito di guerra.
33. Balducci Ottavio, punti 96, inscritto al P.N.F. 1-4-1921, coniugato con 3 figli.
34. Romagnoli Fausto, punti 96, ex combattente, coniugato con 2 figli.
35. Di Capua dott. Matteo, punti 96, coniugato con 3 figli.
36. Pierantonio Pasquale, punti 95, ex combattente e mutilato di guerra con encomio solenne.
37. Scaldione Umberto, punti 95, ex combattente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 8 giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1972)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 81 borse di studio a favore di alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272;
Veduto il R. decreto 18 luglio 1932-X, n. 1067;

Decreta:

E' indetto un concorso a 81 borse di studio per alunni maschi che frequentano i Regi Istituti magistrali.

Le borse di studio messe a concorso sono:

per i corsi inferiori, n. 9 di L. 1056 e n. 18 di L. 2200;
per i corsi superiori, n. 18 di L. 1056 e n. 36 di L. 2200.

Le borse sono assegnate in godimento presso i Regi Istituti magistrali delle seguenti sedi:

Acireale, Anagni, Aosta, Assisi, Belluno, Bobbio, Boiano, Bolzano, Camerino, Campagna, Casale Monferrato, Castiglion Fiorentino, Castroreale, Catanzaro, Città S. Angelo, Cosenza, Cuneo, Fano, Forlimpopoli, Gorizia, Grosseto, Gubbio, Lacedonia, Lagonegro, Lodi, Matera, Modica, Mondovì, Noto, Nuoro, Parenzo, Partanna, Petralia Sottana, Piazza Armerina, Pinerolo, Pola, Pontecorvo, Pontremoli, Potenza, Rieti, Ripatransone, Rovereto, Rovigo, Sanginesio, San Pietro al Natisone, San Miniato, Sassari, Sondrio, Spoleto, Teramo, Tivoli, Trento, Vercelli, Veroli, Vibo Valentia, Zara.

Le borse di studio saranno conferite a giovanetti appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e meritevoli per profitto e buona condotta, che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità, e che frequentino o abbiano titolo per frequentare i Regi Istituti magistrali.

Il concorso ha luogo per titoli.

Nell'assegnazione delle borse di studio sarà data la preferenza agli orfani di guerra o per la causa nazionale, ai figli dei mutilati di guerra o per la causa nazionale, ai figli dei decorati al valore, agli iscritti all'Opera Nazionale Balilla.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale, Divisione II), non più tardi di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, oltre la domanda in carta libera con precisa indicazione dell'indirizzo, anche i seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana o, per gli italiani non regnicoli, attestato del console competente circa l'origine italiana e i sentimenti italiani della famiglia;

3° certificato dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza d'imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante e impedirgli il pieno esercizio dei suoi doveri;

4° pagella scolastica dell'ultimo anno di studio col risultato dell'ultimo scrutinio per promozione o dell'ultimo esame;

5° certificato comunale sulla composizione della famiglia, e sul numero, l'età e la professione dei componenti la medesima;

6° certificato del competente procuratore delle imposte, circa l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante o dai suoi genitori nel luogo di residenza, e anche in quello di domicilio quando residenza e domicilio siano diversi;

7° tutti gli altri documenti che l'aspirante ritenga utile presentare.

I suindicati documenti sono esenti dalla tassa di bollo, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268, ma debbono essere regolarmente legalizzati.

Nelle domande dovrà indicarsi se il giovane partecipi anche al concorso per posti gratuiti nei convitti e, nell'ipotesi affermativa, per quale dei due benefici intenda optare qualora venga compreso nelle graduatorie di entrambi i concorsi. Dovranno inoltre indicarsi, in ordine di preferenza, le sedi, tra quelle sopra citate nelle quali il giovane intende svolgere i suoi studi magistrali.

Le graduatorie saranno rese esecutive con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Si fa riserva di procedere, in base alle classificazioni dei concorrenti fatte dalla Commissione giudicatrice, alla assegnazione delle altre borse che eventualmente risultino disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1937-38.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2027)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di studio « Riberi » presso la Regia università di Torino.

Visto il R. decreto 10 agosto 1865;
Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1870;
E' aperto il concorso al posto di studio Riberi.
Vi possono aspirare:

in 1° grado: i parenti del Fondatore;
in 2° grado: gli studenti del comune di Stroppo;
in 3° grado: gli studenti della Valle Macra.

La nomina sarà regolata secondo l'ordine seguente: avrà la preferenza sopra ogni altro il più vicino agnato del Fondatore, quindi il più vicino nell'ordine della cognazione, poscia uno studente del comune di Stroppo, in difetto uno della Valle di Macra, in maniera che i nativi dei Comuni più vicini siano anteposti a quelli dei Comuni più lontani da Stroppo.

Detto posto potrà essere assegnato tanto pel corso liceale, quanto pel corso universitario. Nel corso universitario il posto è riservato agli studenti di medicina e chirurgia.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentarne domanda in carta da bollo da L. 4 alla segreteria della Regia università, entro il 31 luglio.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

Per gli aspiranti appartenenti al 1° grado:

1° albero genealogico rilasciato od autenticato dalle autorità civili;

2° certificato di studio comprovante che il concorrente ha almeno ottenuta la licenza ginnasiale (vidimato dal Regio provveditore agli studi).

Per gli aspiranti appartenenti al 2° e 3° grado:

1° certificato di nascita del concorrente (vidimato dal presidente del Tribunale);

2° certificato di domicilio della famiglia del concorrente;

3° certificato di studio (come al n. 2 del grado precedente).

In caso di più aspiranti nei diversi gradi potranno essere richiesti quei documenti, che valgano a meglio regolare i casi di preferenza.

Torino, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

p. *Il Rettore*: NERI.

(2028)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso per titoli alle cattedre vacanti negli istituti di istruzione media tecnica dell'Africa Orientale Italiana.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737;
Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927-V, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli alle seguenti cattedre dei Regi istituti d'istruzione media tecnica dell'Africa Orientale Italiana (Addis Abeba e Asmara):

1 cattedra di lettere italiane e storia nel corso superiore dell'istituto tecnico;
5 cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia nel corso inferiore dell'istituto tecnico;
2 cattedre di lingua inglese nell'istituto tecnico;
1 cattedra di lingua francese nell'istituto tecnico;
1 cattedra di istituzioni di diritto nell'istituto tecnico;
2 cattedre di matematica nell'istituto tecnico;
1 cattedra di scienze naturali e geografia nell'istituto tecnico;
1 cattedra di disegno nell'istituto tecnico.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso solo gli insegnanti di ruolo degli istituti tecnici del Regno, i quali non abbiano superato, alla data del presente decreto 45 anni di età e non abbiano subito punizioni disciplinari.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 6 debbono pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Ispettorato per le scuole e i servizi archeologici) non oltre il 31 luglio 1937-XV.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre, il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, debitamente legalizzato;

2° certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto e da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante o impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;

3° stato di famiglia rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;

4° certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento o ai Fasci femminili;

5° ritratto fotografico del concorrente con la firma autentica di lui vidimata dal podestà;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

7° elenco in carta libera dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti prescritti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato e assumere impegno a rimanere nell'Africa Orientale Italiana non meno di un triennio.

Debbono indicare altresì se e quali persone di famiglia li seguiranno.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti, verranno sottoposti ad una visita medico collegiale che accerti la loro piena idoneità ad esercitare nell'Africa Orientale Italiana l'ufficio di insegnante.

Art. 8.

I vincitori del concorso che verranno assunti nelle Regie Scuole coloniali continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Addis Abeba e in Asmara, trattamento che importa, oltre allo stipendio e alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno, a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari a uno stipendio e, temporaneamente, a uno stipendio e un quarto.

Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento.

Il servizio prestato nell'Africa Orientale Italiana verrà valutato agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

I Regi provveditori agli studi ed i presidi degli istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LESSONA.

(2044)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria generale del concorso a 6 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante provvidenze a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento, anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, recante la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 gennaio 1937-XV, numero 192/203, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, Bil. Comunicazioni, registro n. 3, Ispett. F.T.A., pag. n. 332, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Vista la graduatoria generale di merito formata, per il concorso suddetto, dalla Commissione esaminatrice costituita con decreto Ministeriale in data 18 marzo 1937-XV, n. 3561/203, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1937-XV, Bil. Comunicazioni, registro n. 3, Ispett. F.T.A., pag. n. 389;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito, formata dalla competente Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine in

prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, bandito con decreto Ministeriale, n. 192/203 del 12 gennaio 1937-XV.

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione media prove scritte	Votazione prova orale	Votazione complessiva
1	Pin Mario	7,550	9,500	17 —
2	Sarno Michele, orfano di guerra	8,500	8 —	16,500
3	Ciaffi Giovanni	9 —	7,500	16,500
4	Lombardi Arnaldo	7,250	9 —	16,250
5	Marchetti Euclide	7 —	9 —	16 —
6	Sbano Marco	7,250	8,500	15,750
7	Colavita Paolo	7,250	8,200	15,450
8	Li Vigni Francesco	8,375	7 —	15,375
9	Lusco Leopoldo	7 —	8,250	15,250
10	Levi Giuseppe	7 —	8,150	15,150
11	Cipriani Umberto	8,125	7 —	15,125
12	Vogelsang Ugo	7 —	8,100	15 100
13	Carbone Giuseppe, ufficiale complemento.	9 —	6 —	15 —
14	Santini Guglielmo	7,250	7,750	15 —
15	Vaccaro Errico	7,875	7 —	14,875
16	Casini Giovanni	7 —	7,750	14,750
17	De Martino Almerindo	7,750	6,750	14,500
18	Casapietra Antonio	7 —	7 —	14 —
19	Biffi Enrico	7,375	6,500	13,875
20	De Cesare Ferdinando, ufficiale complemento.	7,750	6 —	13,750
21	Cannavò Salvatore	7 —	6,750	13,750
22	Flacchi Bartolomeo	7,125	6,500	13,625
23	Balmas Sergio	7,375	6 —	13,375

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Pin Mario . . . . punti 17 —
2. Sarno Michele, orfano di guerra . . . » 16,500
3. Ciaffi Giovanni . . . . » 16,500
4. Lombardi Arnaldo . . . . » 16,250
5. Marchetti Euclide . . . . » 16 —
6. Li Vigni Francesco, avventizio (art. 12 R. D. L. 4 febbraio 1937, n. 100 . . . . . . » 15,375

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Sbano Marco . . . . punti 15,750
2. Colavita Paolo . . . . » 15,450
3. Lusco Leopoldo . . . . » 15,250
4. Levi Giuseppe . . . . » 15,150
5. Cipriani Umberto . . . . » 15,125
6. Vogelsang Ugo . . . . » 15,100
7. Carbone Giuseppe, ufficiale complemento . . » 15 —
8. Santini Guglielmo . . . . » 15 —
9. Vaccaro Errico . . . . » 14,875
10. Casini Giovanni . . . . » 14,750
11. De Martino Almerindo . . . . . . » 14,500
12. Casapietra Antonio . . . . . . » 14 —
13. Biffi Enrico . . . . » 13,875
14. De Cesare Ferdinando, ufficiale complemento. punti 13,750
15. Cannavò Salvatore . . . . » 13,750
16. Flacchi Bartolomeo . . . . » 13,625
17. Balmas Sergio . . . . » 13,375

Roma, addì 1° giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(2046)

REGIA PREFETTURA DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Vista la graduatoria dei concorrenti al posto di Veterinario condotto consorziale dei comuni di Genzano di Lucania, Banzi formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 1936;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1936, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1. Dott. Petrillo Battista Salvatore fu Rocco, con punti 12/533.50;
2. Dott. Griesi Gerardo fu Savino, con punti 12/44.50;
3. Dott. Lorusso Giuseppe di Nicola, con punti 12/50;
4. Dott. Senise Mario di Giusepe, con punti 5/11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Matera e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura di Matera, e dei Comuni interessati.

Matera, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

Il Prefetto: S. PIRRETTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto in data odierna pari numero, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti al posto di veterinario condotto consorziale dei comuni di Genzano di Lucania, Banzi;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso di cui sopra il seguente concorrente:

Dott. Petrillo Battista Salvatore fu Rocco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Matera e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura di Matera, e dei Comuni interessati.

Matera, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

Il Prefetto: S. PIRRETTI.

(2045)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.